



Proposte di modifica delle schede di misura e del testo del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Eliminato: Allegato B -

#### 5.2.4 Condizioni per il supporto agli investimenti

Tabella 5.2.4.1 – Linee prioritarie per gli investimenti aziendali – Misura 121

Priorità investimenti aziendali misura 121								
	Priorità					COMPARTO		
	Strategica nuove sfide	Strategica	Alta	Media	Bassa			
	GRANDI COLTURE	BIETICOLO SACCARIFERO	TABACCO	ORTOFRUTTA	FLORO VIVAISMO	VITIVINICOLO OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE
<b>Investimenti</b>		Interventi a favore delle aziende bieticole in ristrutturazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) 320/06 e conseguente al piano nazionale di ristrutturazione bieticolo saccarifero		L'ammissibilità degli investimenti aziendali deve considerare quanto stabilito dal paragrafo 10.2 relativamente alla complementarietà del PSR con la OCM ortofrutta		L'azienda beneficiaria deve essere in regola con quanto previsto dalle specifiche organizzazioni comuni di mercato	L'azienda beneficiaria deve essere in regola con le quote di produzione.	
A	Interventi di miglioramento fondiario			riconversione varietale nel PIF e impianti di nuovi soci di O.P. privi di impianti di fruttiferi *			miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica) ***	miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica)***
B	Costruzione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	stoccaggio*		serre*	serre*			
C	Acquisizione/Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	stoccaggio*						
D	Interventi inseriti nella lettera O							
E	Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei residui agricoli e dei reflui aziendali.							
F	Interventi inseriti nella lettera O							
G	Interventi inseriti nella lettera O							
H	Interventi inseriti nella lettera O							

Eliminato: /acquisizione

Eliminato: delocalizzazione\*

I	L	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati a: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.	Escluso trattative generiche (priorità bassa)**	Escluso trattative generiche (priorità bassa)**	Escluso trattative generiche (priorità bassa)	Escluso trattative generiche (priorità bassa)**	Escluso trattative generiche (priorità bassa)**	Escluso trattative generiche (priorità bassa)**	Escluso trattative generiche (priorità bassa)**	Escluso trattative generiche (priorità bassa)**
		Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.								
		Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda								
		Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete					NON AMMESSO			
		Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle NUOVE SFIDE: A) Energie rinnovabili								
		1. Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa								
		2. Realizzazione di strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza energetica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, per esclusivo utilizzo aziendale, a partire da a) fonti agro-forestali								
		b) fonti rinnovabili (fotovoltaico)								
		c) reflui provenienti dall'attività aziendale								
		B) Cambiamenti climatici								
I	O	1. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)								
		2. Ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiale da costruzione <del>che migliori l'efficienza energetica</del>								
		3. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni (reti antigrandine)								
		C) Risparmio idrico e depurazione acque reflue								
		1. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde								
		2. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti								

\* In caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore

\*\* Le trattative sono considerate sempre generiche e valutate a priorità bassa

\*\*\* Il miglioramento di pascoli e prati montani è considerato a priorità strategica

**Eliminato:** che riducano la perdita di calore

**5.3.1.2.1 Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole**

Misura	Ammodernamento delle aziende agricole
Codice di Misura	121
Reg CE 1698/05	art. 20, lettera b) punto i – art. 26 art. 16 bis; art. 35 bis
Orientamenti Strategici Comunitari	Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale; Azioni chiave i), ii), iv), vi) e vii); Affrontare le nuove sfide
Piano Strategico Nazionale	Obiettivo prioritario – Promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle imprese e dell’integrazione di filiera
Programma Sviluppo Rurale	Obiettivo specifico 1.2- Favorire il ricambio generazionale e valorizzare le capacità imprenditoriali dei giovani agricoltori, 1.4-Promuovere la crescita economica dei settori agricolo e alimentare sviluppando un sistema produttivo moderno ed integrato con il territorio, la catena distributiva ed il mercato
<b>A – Descrizione generale</b>	
1.Motivazioni e finalità	Il sistema agroalimentare veneto si basa sia sulla produzione di commodities, da parte prevalentemente di aziende medio grandi, sia su produzioni di elevata ed elevatissima qualità ottenute da aziende specializzate di piccole e medie dimensioni. Perché questo sistema possa affrontare e vincere le sfide dettate dalla progressiva globalizzazione dei mercati, risulta strategico consolidare la competitività del sistema attraverso una serie di interventi mirati all’ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo-strategico delle imprese, secondo un approccio comunque coerente con le esigenze e le prospettive di generale sostenibilità delle attività agricole.
2. Obiettivi specifici e operativi	<p>Principali obiettivi della misura sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Miglioramento della competitività complessiva del sistema, assicurando la sostenibilità ambientale territoriale e paesaggistica dell’agricoltura e delle sue attività.</li> <li>b) Finalizzare i percorsi di ammodernamento verso effettive strategie di impresa, anche con riferimento agli aspetti logistici.</li> <li>c) Miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti agricoli.</li> <li>d) Favorire i processi di integrazione nell’ambito delle filiere e dei mercati.</li> <li>e) Sviluppare rapporti consolidati tra strutture produttive e territorio rurale.</li> <li>f) Favorire le riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle riforme nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato.</li> <li>g) Assistere il processo di adeguamento alle disposizioni normative in materia di miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, di tutela dell’ambiente, di sicurezza sul lavoro.</li> <li>h) Favorire l’innovazione tecnologica e organizzativa, anche attraverso la diffusione delle TIC.</li> <li>i) Sostenere gli investimenti per produzioni a fini non alimentari con particolare riguardo a progetti di filiera.</li> <li>j) Favorire un ruolo attivo dell’agricoltura nel combattere i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di carbonio da fonti fossili, lo sviluppo di pratiche agronomiche conservative, la migliore gestione delle risorse idriche.</li> </ul>

	k) Favorire la ristrutturazione del settore lattiero caseario.
3. Campo di applicazione	Gli interventi sono rivolti alla produzione, trasformazione e commercializzazione nelle aziende agricole di tutti i prodotti agricoli di origine animale e vegetale di cui all'allegato I del Trattato. La misura si applica a tutti i settori produttivi e tiene conto delle limitazioni d'intervento dettate dalle disposizioni delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) per i vari prodotti e dagli orientamenti regionali di settore contenuti nello specifico capitolo del Programma.
4. Azioni	La misura prevede un'azione finalizzata all'ammodernamento strutturale e organizzativo delle imprese, attraverso contributi in conto capitale per spese inerenti investimenti strutturali e dotazionali effettuate dagli agricoltori nel rispetto dei vincoli e limitazioni previsti dalle normative di settore.
5. Interventi ammissibili	<p>Con riferimento alle priorità d'intervento individuate nei capitoli 3.1.2.1 e 5.2.4 per i vari comparti produttivi, sono ammissibili gli investimenti materiali che migliorino il rendimento globale e la competitività dell'azienda agricola, anche in termini di adeguamento a particolari norme comunitarie, con specifico riferimento agli aspetti sotto riportati.</p> <p>Gli interventi possono essere ritenuti ammissibili qualora inseriti in un piano aziendale volto a dimostrare il miglioramento del rendimento globale dell'azienda. Il piano dovrà contenere i seguenti elementi minimi: a) situazione aziendale iniziale, b) interventi previsti, c) situazione finale.</p> <p>Se gli interventi previsti dalla misura sono effettuati in aziende gestite da giovani agricoltori neoinsedati dovranno essere inseriti nel "Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa" ("Pacchetto Giovani").</p> <p>A. Ammodernamento strutturale</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interventi di miglioramento fondiario;</li> <li>2. Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale;</li> </ol> <p>B. Ammodernamento tecnologico</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati al conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione dei costi;</li> <li>- miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi;</li> <li>- trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.</li> </ul> </li> <li>2 Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale.</li> </ol> <p>C. Ammodernamento organizzativo-strategico</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale al fine di avvicinare le imprese al mercato curando gli aspetti connessi con le fasi di commercializzazione, vendita e distribuzione delle produzioni privilegiando l'approccio di filiera.</li> <li>2. Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda.</li> <li>3. Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di</li> </ol>

	<p>competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.</p> <p>D. Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle "Nuove sfide"</p> <p>a) Energie rinnovabili</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa da utilizzarsi per la produzione di energia.</li> <li>2. Realizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza tecnologica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. fonti agro-forestali,</li> <li>ii. fonti rinnovabili (fotovoltaico),</li> <li>iii. reflui provenienti dall'attività aziendale.</li> </ol> </li> </ol> <p>La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile.</p> <p>b) Cambiamenti climatici</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)</li> <li>2. <u>Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione <b>che migliorino l'efficienza energetica</b></u></li> <li>3. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni per la prevenzione degli effetti negativi dovuti a eventi meteorici estremi (reti antigrandine).</li> </ol> <p>c) Risparmio idrico e depurazione acque reflue</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde</li> <li>2. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dalla attività di trasformazione dei prodotti.</li> </ol> <p>d) Ristrutturazione del settore lattiero-caseario</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti dell'allevamento provenienti prevalentemente dall'attività aziendale.</li> <li>2. Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati al conseguimento della riduzione dei costi e del miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi;</li> <li>3. Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (eskills) e all'apprendimento in linea.</li> <li>4. Realizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza tecnologica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale da fonti rinnovabili (<u>fotovoltaico</u>) e a partire dai reflui provenienti dall'attività aziendale.</li> <li>5. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti.</li> </ol> <p>Sono ammessi i costi generali connessi alle spese precedenti, quali gli onorari di tecnici progettisti e consulenti, entro un limite massimo del 7% dell'investimento ammesso.</p> <p>Sono ammesse operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di garanzia per l'accesso al credito.</p>
--	--

**Eliminato:** che riducano la perdita di calore

**Eliminato:**

<p>6. Vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità</p>	<p>Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie. In caso di sostegno agli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario;</li> <li>b. le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;</li> <li>c. le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;</li> <li>d. i semplici investimenti di sostituzione;</li> <li>e. impianti ed attrezzature usati;</li> <li>f. per quanto riguarda gli investimenti sovvenzionabili nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato, si fa riferimento allo specifico capitolo 10.2 del presente Programma riguardante la coerenza e compatibilità tra OCM e PSR. In particolare, nel settore vitivinicolo non sono ammesse, con la presente misura, le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Azioni analoghe a quelle previste nei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;</li> <li>b. Acquisto di hardware e software.</li> </ul> </li> </ul> <p>Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione aziendale;</li> <li>- controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto;</li> <li>- sviluppo di reti di informazione e comunicazione;</li> <li>- commercializzazione delle produzioni.</li> </ul> <p>c. Acquisto di botti in legno.</p> <p>Acquisto botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG).</p> <p>d. Acquisto attrezzature laboratorio di analisi.</p> <p>Acquisto strumentazioni per l'analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.</p> <p>Per il settore bieticolo-saccarifero si conferma quanto indicato nel cap. 10.2 in merito alle azioni di riconversione produttiva per le quali non saranno previsti contributi a valere sul PSR, in quanto poste a carico della relativa OCM.</p>				
<p>7. Livello ed entità dell'aiuto</p>	<p>L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a 600.000 €/impresa, nell'arco di cinque anni elevabile a 1.000.000 € per gli interventi di ristrutturazione produttiva nel settore lattiero-caseario e tabacchicolo. Nel caso di cooperative di conduzione costituite tra imprenditori agricoli, l'importo massimo ammesso a finanziamento è, rispettivamente, pari a 1.200.000 € <u>elevabile</u> a 2.000.000 € per gli interventi di ristrutturazione produttiva nel settore lattiero-caseario e tabacchicolo.</p> <p>L'importo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a:</p> <table data-bbox="510 1590 829 1657"> <tr> <td>Zone montane<sup>1</sup></td> <td>15.000 €</td> </tr> <tr> <td>Altre zone</td> <td>25.000 €</td> </tr> </table>	Zone montane <sup>1</sup>	15.000 €	Altre zone	25.000 €
Zone montane <sup>1</sup>	15.000 €				
Altre zone	25.000 €				

<sup>1</sup> Zone montane di cui al capitolo 6 del presente Programma

	<p>Nel caso di investimenti legati alla produzione di funghi l'importo minimo ammesso a finanziamento è pari a 75.000 € in pianura e 40.000€ in zona montana.</p> <p>Se la misura è inserita all'interno del "pacchetto giovani":</p> <table><tr><td>Zone montane</td><td>7.500 €</td></tr><tr><td>Altre zone</td><td>15.000 €</td></tr></table> <p>Le percentuali di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti sono le seguenti:</p> <table><tr><td></td><td colspan="2">Zona</td></tr><tr><td></td><td>Zone montane</td><td>Altre zone</td></tr><tr><td>Imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli entro 5 anni dall'insediamento</td><td>60%</td><td>50%</td></tr><tr><td>Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli.</td><td>50%</td><td>40%</td></tr></table> <p>Per gli interventi di ristrutturazione produttiva nel settore lattiero caseario, l'intensità del contributo <u>può essere incrementata di 10 punti percentuali</u>, in base a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'art. 16bis del reg. 1698/2005.</p> <p>Per gli interventi di cui al paragrafo 5, lettera D, punto 3 relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), il contributo viene ridotto al 20%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale.</p> <p>Il giovane imprenditore deve avere una età inferiore a 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda di aiuto.</p> <p>I beneficiari possono richiedere la liquidazione di un anticipo che sarà erogato secondo le modalità di cui all'articolo 56 del regolamento CE n. 1974/2006</p>	Zone montane	7.500 €	Altre zone	15.000 €		Zona			Zone montane	Altre zone	Imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli entro 5 anni dall'insediamento	60%	50%	Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli.	50%	40%
Zone montane	7.500 €																
Altre zone	15.000 €																
	Zona																
	Zone montane	Altre zone															
Imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli entro 5 anni dall'insediamento	60%	50%															
Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli.	50%	40%															
8. Relazione e coerenza con altre misure	La misura può essere attuata sulla base di progetti individuali o di progetti integrati, nell'ambito di un appositi pacchetti di misure ("Pacchetto giovani", "Progetti Integrati di Filiera",...).																
B- Modalità di attuazione																	
1. Ambito territoriale ed operativo	Tutto il territorio regionale.																
2. Soggetti beneficiari	Imprese agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti.																
3. Criteri di ammissibilità	Requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda: A. Requisiti soggettivi:  1) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come																

Eliminato: viene

	<p>definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ.<sup>2</sup>, iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP.</p> <p>Nel caso di società di persone o di associazioni, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ., e i requisiti soggettivi devono essere in capo ad almeno un socio.</p> <p>Nel caso di società cooperative, comprese le cooperative agricole di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, nonché i loro consorzi, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. e i requisiti soggettivi devono essere in capo ad almeno un socio amministratore.</p> <p>Nel caso di società di capitali e fondazioni lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. e i requisiti soggettivi devono essere in capo ad almeno un amministratore.</p> <p>2) possedere sufficiente capacità professionale derivante, alternativamente, da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario. Per le lauree valgono le eventuali equipollenze;</li><li>- frequenza di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Regione;</li><li>- svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda.</li></ul> <p>3) avere età inferiore a 65 anni. Per i soggetti diversi dai titolari di imprese individuali, tale requisito può essere verificato in capo al legale rappresentante o a colui che apporta la qualifica di IAP o Coltivatore Diretto.</p> <p><b>B. Requisiti oggettivi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.</li><li>2. avere una dimensione economica aziendale, in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE per le zone di montagna ed almeno 10 UDE per le altre zone (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200,00 € di RL standard)</li><li>3. iscrizione all'Anagrafe Regionale del Settore Primario</li><li>4. assicurare conformità alle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento. Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai</li></ol>
--	---

<sup>2</sup> **Art. 2135 Codice Civile – Imprenditore agricolo:** E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge



	<p>requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro un periodo di proroga massimo di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario. Oltre tale periodo gli interventi di adeguamento ai requisiti comunitari non sono più finanziabili a valere sul presente Programma.</p> <p>5. presentazione di un piano aziendale degli investimenti, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell'azienda. Tale incremento sarà valutato utilizzando, anche alternativamente fra loro, uno o più dei criteri sotto riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miglioramento del Reddito Operativo;</li> <li>- miglioramento della qualità delle produzioni;</li> <li>- incremento/mantenimento occupazionale;</li> <li>- incremento quantità di energia rinnovabile rispetto all'energia utilizzata;</li> <li>- riconversione di sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico.</li> </ul> <p>Per il settore lattiero caseario, gli interventi <u>di ristrutturazione produttiva del settore lattiero caseario</u> devono assicurare il miglioramento del rendimento economico misurato attraverso il miglioramento del Reddito Operativo.</p>
<p>4. Procedure e criteri di selezione</p>	<p>La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito.</p> <p>L'attivazione degli interventi nell'ambito dei progetti integrati seguirà la specifica procedura definita dal programma.</p> <p>E' accordata priorità agli interventi strategico prioritari così' come indicato per ciascun comparto produttivo al capitolo 5.2.4, in riferimento ai fabbisogni risultanti dall'analisi condotta sulle singole filiere nel capitolo 3.1.2.1.</p> <p>Parimenti per la ristrutturazione del settore del tabacco e del settore della barbabietola da zucchero gli interventi prioritari sono stati dettagliati nel capitolo 5.2.4 in coerenza con l'analisi delle filiere riportate nel capitolo 3.1.2 .1.</p> <p>Potranno essere introdotti, a livello di bando, elementi di priorità per gli interventi di cui alla sezione A paragrafo 5 lettera D e per gli interventi nei settori in ristrutturazione produttiva quali il settore lattiero-caseario.</p> <p>Nell'ambito dei progetti di riconversione produttiva e' accordata prioritari' alle aziende tabacchicole che abbandonano tale produzione.</p> <p>Con riferimento alle esigenze territoriali, è attribuita prioritari' alle Zone Montane; tali aree, infatti, sono caratterizzate da una limitazione considerevole delle possibilità di utilizzo del suolo e da un notevole incremento del costo del lavoro dovuto principalmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alla presenza di condizioni climatiche avverse a causa dell'altitudine che determina un raccorciamento del periodo vegetativo,</li> <li>2. alla presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di pendii troppo ripidi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature specifiche altamente costose,</li> <li>3. a problemi dovuti alla scarsa accessibilità dei fondi agricoli.</li> </ol> <p>Inoltre, alle iniziative realizzate nelle Zone montane vengono richiesti minori vincoli di accesso per le aziende dislocate in tali aree (dimensione economica minima di 3 UDE invece di 10 UDE), e viene assicurata un'intensità di aiuto superiore con la</p>

	deroga al valore minimo degli investimenti ammessi a finanziamento per ciascuna tipologia di intervento.		
C – Informazioni specifiche e indicatori			
1.1 Indicatori comuni	Input	Ammontare della spesa pubblica realizzata (di cui FEASR)	193.565.589 (92.215.669)
		Di cui spesa pubblica realizzata per “nuove sfide” (di cui FEASR “nuove sfide”)	24.151.000 (18.113.250)
	Output	Numero di imprese agricole che hanno ricevuto il sostegno all’investimento - di cui <i>Leader</i>	2.885 n. 59
		Volume totale degli investimenti (000 euro) - di cui <i>Leader</i>	497.000 12.001
		Di risultato	Aumento del valore aggiuntivo lordo nelle imprese finanziate
	Numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche		478 n.
	Di impatto	Crescita economica  Produttività del lavoro ( <i>Var. rispetto il 2013 senza PSR</i> )	148,45 Meuro (PPS) 354 euro/ETP
1.2.1 Indicatori supplementari	Di Risultato	Incremento della quota % PLV soggetta a sistemi di qualità alimentare Aumento/Mantenimento dei livelli occupazionali	0,8 %  Manteniment o
		Numero di imprese che introducono sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile; Numero imprese che hanno operato una riconversione verso sistemi irrigui a basso consumo idrico	256 289
		1.2.2 Indicatori supplementari regionali per la riconversione e ristrutturazione delle aziende tabacchicole	Output
	Di risultato	Aumento del valore aggiuntivo lordo nelle imprese finanziate	2.028 (000 euro)
	Di impatto	Crescita economica	2,46 Meuro (PPS)

<b>2. Altri requisiti e informazioni</b>	<p>Gli obiettivi specifici sono stati descritti al punto A2 e derivano sia dal rapporto di valutazione relativo al precedente periodo di programmazione, che dall'analisi del contesto economico del presente programma e dall'analisi delle "nuove sfide" ravvisate nell'ambito della valutazione dell'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC)..</p> <p>Regole per accertare la sovrapposizione con altri strumenti della PAC : saranno utilizzate le regole di controllo indicate nello specifico capitolo del presente Programma riguardante la coerenza e compatibilità tra OCM e Piano di Sviluppo Rurale.</p> <p>Nell'ambito della VAS (Valutazione Ambientale Strategica), che ha come obiettivo precipuo quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, l'analisi previsionale degli impatti ha fatto emergere come le azioni incluse nella misura 121 sortiscano, in linea generale, effetti spesso positivi o molto positivi rispetto agli obiettivi di sostenibilità.</p>
<b>3. Requisiti e informazioni specifiche</b>	<p>Le informazioni richieste dal punto 5.3.1.2.1 dell'Allegato II del Reg. CE 1974/2006 sono ampiamente dettagliate nei precedenti paragrafi, in particolare, per quanto riguarda tipo di investimenti (A.5), categorie di beneficiari (B.2, B.3), tipo e intensità dell'aiuto (A.7).</p> <p>In relazione ai requisiti comunitari di nuova introduzione, si elencano di seguito quelli per i quali vengono ammesse le deroghe previste dall'articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/2005.</p> <p>Tenendo conto della difficoltà di applicazione delle norme dovuta agli elevati costi di implementazione ed alla necessità di nuovi approcci culturali da parte degli imprenditori agricoli, si prevede che gli interventi volti ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale in applicazione della <i>Direttiva 91/676/CE</i>, possano beneficiare delle deroghe previste.</p> <p>La normativa regionale ha acquisito efficacia vincolante per le aziende agricole a partire dalla data del 01/01/2007.</p> <p>In applicazione dell'articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/2005, il sostegno previsto dalla presente misura potrà essere corrisposto per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi dalla data in cui questi acquistano efficacia vincolante per l'azienda agricola e quindi fino al 31/12/2009.</p> <p>La <i>Direttiva 96/61/CE</i> sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) riguarda una serie di attività fra cui quella dell'allevamento di avicoli (con più di 40.000 posti pollame) e di suini (con più di 2.000 posti suini da produzione e più di 750 posti scrofe). Il principio generale è quello dell'adozione di misure preventive dell'inquinamento applicando le "migliori tecniche disponibili" (BAT). L'entrata in vigore degli obblighi previsti da tale direttiva decorre dal 30/10/2007. In considerazione della particolare complessità degli adempimenti e per dare modo alle aziende interessate di individuare ed adottare le effettive "migliori tecniche disponibili" che assicurino il minore impatto ambientale possibile, si prevede che gli investimenti strutturali e dotazionali necessari per gli adeguamenti alla normativa, possano beneficiare delle provvidenze della presente misura fino al 29/10/2010.</p> <p>In relazione agli aspetti igienico sanitari della produzione, i riferimenti che interessano lo specifico settore sono contenuti nel cosiddetto "pacchetto igiene" costituito dai Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, Direttiva 2002/99 e Regolamento (CE) 1831/05. Le norme in argomento sono divenute obbligatorie dal 1 gennaio 2006.</p>

Tenute in debita considerazione le effettive condizioni di svantaggio ambientale in cui vengono a trovarsi alcune tipologie produttive, si prevede, fino al 31/12/2008, il sostegno con la presente misura, dell'adeguamento alla norma in argomento per gli imprenditori agricoli che conducono malghe di montagna e che producono prodotti tipici locali. Nessuna deroga oltre tale data viene concessa ai giovani agricoltori. Gli interventi indicati al quadro A5 Interventi ammissibili, lettera D) punto c) Risparmio idrico e depurazione acque reflue, verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni previste nei Piani di gestione dei bacini idrografici redatti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di acquisto del decoder e della parabola satellitare nell'ambito degli aiuti previsti dalla presente misura.

Il decreto legislativo n. 267/2003 di attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/04/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, impone l'applicazione di norme per il benessere animale, mediante l'introduzione di nuove gabbie e metodi di allevamento alternativi a partire dal 1 gennaio 2012.

In considerazione delle difficoltà di applicazione delle norme dovute agli elevati costi di implementazione, si prevede che gli interventi volti ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in applicazione delle Direttive n. 1999/74/CE e n. 2002/04/CE, possano beneficiare delle deroghe previste.

In applicazione dell'articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/05, il sostegno previsto dalla presente misura potrà essere corrisposto per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi dalla data in cui questi acquistano efficacia vincolante per l'azienda agricola e quindi fino al 31/12/2014.

Il decreto legislativo n. 53/2004 in attuazione della direttiva n. 2001/93/CE della Commissione del 9/11/2001, stabilisce le norme minime per la protezione dei suini che risulteranno vincolanti a partire dal 1 gennaio 2013.

In applicazione dell'articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/05, il sostegno previsto dalla presente misura potrà essere corrisposto per la realizzazione degli interventi volti a conformarsi ai nuovi requisiti entro 36 mesi dalla data in cui questi acquistano efficacia vincolante per l'azienda agricola e quindi fino al 31/12/2015.

**5.3.1.2.3 Misura 123 - Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli**

Misura	Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli
Codice Misura	123
Reg CE 1698/05	articolo 28; art. 16 bis
Orientamenti Strategici Comunitari	Miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale Azione chiave ii), iv), vi) e vii); Affrontare le nuove sfide
Piano Strategico Nazionale	Obiettivo prioritario – Promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle imprese e dell’integrazione delle filiere
Programma Sviluppo Rurale	Obiettivo specifico 1.4-Promuovere la crescita economica dei settori agricolo e alimentare
<b>A – Descrizione generale</b>	
1.Motivazioni e finalità	Assicurare una continuità nel processo di ammodernamento e favorire l’introduzione dell’innovazione nelle imprese soprattutto in funzione della continua evoluzione degli scenari nazionali ed internazionali con particolare riguardo alle produzioni a qualità certificata e ad elevata tipicità la cui incentivazione può determinare influssi positivi sull’intera economia territoriale. Promuovere una efficiente organizzazione dell’offerta attraverso il potenziamento dell’integrazione tra i diversi segmenti delle filiere produttive locali.
2. Obiettivi specifici e operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. conseguire un elevato valore aggiunto del prodotto agricolo di base;</li> <li>b. garantire la qualità di prodotto e di processo sviluppando processi di certificazione e di rintracciabilità in tutti gli stadi della filiera;</li> <li>c. privilegiare quegli investimenti agroindustriali in grado di garantire una adeguata ricaduta sui produttori di base della materia prima;</li> <li>d. razionalizzare le molteplici attività imprenditoriali favorendo le aggregazioni;</li> <li>e. sviluppare la progettazione integrata di filiera quale strumento strategico della politica di sviluppo rurale per tutelare la tipicità del prodotto veneto in ambito nazionale e internazionale;</li> <li>f. migliorare la rete logistica;</li> <li>g. ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> grazie al risparmio energetico;</li> <li>h. migliorare la capacità di utilizzo razionale dell’acqua;</li> <li>i. ridurre l’utilizzo di energia derivante da combustibili fossili;</li> <li>j. migliorare la competitività del settore lattiero-caseario.</li> </ul>
3. Campo di applicazione	<p>La misura troverà applicazione, in via prioritaria, nell’ambito di specifici progetti integrati di filiera che vedono la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nelle fasi di produzione primaria, trasformazione e commercializzazione.</p> <p>Beneficiari della specifica misura sono le imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione.</p> <p>Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende: qualsunque trattamento di un prodotto agricolo dell’Allegato I al Trattato, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell’Allegato I al Trattato ( es. l’estrazione di un succo di frutta o la macellazione di animali da carne).</p> <p>Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende: la detenzione o l’esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato (es. l’imballaggio, porzionatura,</p>

	<p>confezionamento o la costruzione di strutture concepite per la movimentazione dei prodotti agricoli).</p> <p>Le imprese che svolgono la sola attività di trasformazione o commercializzazione possono accedere al sostegno esclusivamente nell'ambito di specifici progetti integrati di filiera.</p>
4. Azioni	<p>La misura prevede la corresponsione di un aiuto agli investimenti corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale <u>e di finanziamenti agevolati</u>.</p>
5. Interventi ammissibili	<p>Con riferimento alle priorità di intervento individuate nel capitolo 3.1.2.1 per i vari comparti produttivi, sono ammissibili i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione e di impianti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento;</li> <li>b. realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche o miglioramento - razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione; sono compresi gli interventi rivolti alla realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda e/o in aziende associate ed ubicati nelle sedi di produzione e/o di immagazzinamento;</li> <li>c. adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;</li> <li>d. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature diretti alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità, all'igiene ed al benessere degli animali, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro</li> <li>e. investimenti diretti alle "nuove sfide": <ul style="list-style-type: none"> <li>e1) al miglioramento dell'efficienza energetica: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'isolamento termico</li> </ul> </li> <li>e2) all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da biogas, biomasse agricole e forestali, da scarti e sottoprodotti della lavorazione;</li> <li>- realizzazione di impianti fotovoltaici;</li> </ul> </li> <li>e3) gestione delle risorse idriche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti di trattamento delle acque di scarico;</li> </ul> </li> <li>e4) ristrutturazione del settore lattiero-caseario orientata alle produzioni di qualità, al latte alta qualità, alla valorizzazione delle imprese di trasformazione in zona montana, privilegiando il consolidamento dei rapporti tra le imprese agroalimentari e le aziende agricole produttrici attraverso specifici contratti di fornitura: <ul style="list-style-type: none"> <li>- investimenti aventi ad oggetto le produzioni di qualità (latte alta qualità, formaggi DOP e STG)</li> <li>- investimenti per le microimprese montane</li> <li>- realizzazione di nuovo stabilimenti a seguito di processi di fusione</li> <li>- acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature diretti alla riduzione dei costi, al miglioramento della qualità, alla rintracciabilità del prodotto;</li> <li>- investimenti per miglioramento della rete logistica aziendale;</li> <li>- investimenti relativi alle "nuove sfide" di cui ai punti e1), e2). e3)</li> </ul> </li> </ul> <p>Tutti gli investimenti dovranno garantire il miglioramento del rendimento globale dell'impresa (R.O.I., V.A)</p> </li></ul>

	<p>Sono esclusi gli adeguamenti alle normative obbligatorie già vigenti.</p> <p>Spese ammissibili:</p> <p>1- Investimenti materiali:</p> <p>(a) costruzione, acquisto e ammodernamento di immobili.</p> <p>(b) L'acquisto dei terreni è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;</p> <p>(c) acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i mezzi di trasporto specialistici (es. camion frigoriferi) e le macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende;</p> <p>2- Investimenti immateriali:</p> <p>Costi generali connessi alle spese precedenti, come onorari di professionisti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze;</p> <p>Sono ammesse operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di garanzia per l'accesso al credito.</p>
6. Vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità	<p>L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarità contenuti nello specifico capitolo del Programma.</p> <p>Non sono, comunque, finanziabili:</p> <p>a. impianti ed attrezzature usati</p> <p>b. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori ad eccezione di quelli realizzati da microimprese per le quali è concessa una proroga di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante per conformarsi ad una norma di recente introduzione;</p> <p>c. gli investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti.</p> <p>d. l'acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti.</p> <p>Non sono concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.</p> <p>Nel settore vitivinicolo non sono ammesse le seguenti operazioni:</p> <p>a. Acquisto di hardware e software. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione aziendale;</li> <li>- controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto;</li> <li>- sviluppo di reti di informazione e comunicazione;</li> <li>- commercializzazione delle produzioni.</li> </ul> <p>b. Acquisto di botti in legno. Acquisto botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG).</p> <p>c. Acquisto attrezzature laboratorio di analisi. Acquisto strumentazioni per l'analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.</p>

	<p>Nel settore del tabacco i soggetti che fruiscono dei contributi previsti per gli investimenti di ristrutturazione aziendale non possono accedere alle azioni previste per la riconversione ed, analogamente, i beneficiari delle azioni di riconversione produttiva non possono accedere alle provvidenze previste per le azioni di ristrutturazione aziendale.</p> <p>Per il settore bieticolo-saccarifero si conferma quanto indicato nel cap. 10.2 in merito alle azioni di riconversione produttiva per le quali non saranno previsti contributi a valere sul PSR, in quanto poste a carico della relativa O.C.M.</p>	
7. Livello ed entità dell'aiuto	<p>L'intensità dell'aiuto pubblico è del <del>40%</del> della spesa ritenuta ammissibile, <del>di cui il 30% sotto forma di contributo in conto capitale.</del></p> <p><del>Per le microimprese, come definite nella Decisione 2003/361/CE ubicate nelle zone montane l'aiuto massimo potrà essere erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.</del></p> <p>✓ Nel caso di imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro l'intensità massima dell'aiuto è pari al 20% <del>erogato esclusivamente sotto forma di contributo in conto capitale.</del></p> <p>Per gli interventi realizzati da microimprese attive nel settore lattiero-caseario ubicate in zona montana, l'intensità dell'aiuto pubblico è incrementata di 10 punti percentuali, in base a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'art. 16bis del reg. 1698/2005.</p> <p>L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 2.000.000 di euro per soggetto giuridico beneficiario per ogni singolo bando .</p> <p>Per operazioni di ristrutturazione del settore lattiero caseario e tabacchicolo, il suddetto limite di spesa è innalzato a 3.000.000 di euro.</p> <p>Nel settore ortofrutticolo l'importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 200.000 € per soggetto giuridico beneficiario per ogni singolo bando, innalzato a 400.000 per operazioni nel comparto funghi e ortaggi IV e V gamma.</p> <p>I beneficiari possono richiedere la liquidazione di un anticipo che sarà erogato secondo le modalità di cui all'articolo 56 del regolamento CE n. 1974/2006.</p>	<p><b>Eliminato:</b> 30</p> <p><b>Eliminato:</b> sarà</p> <p><b>Eliminato:</b></p> <p><b>Eliminato:</b> esclusivamente</p> <p><b>Eliminato:</b> ¶ Tale intensità può essere aumentata al 40% per le microimprese, come definite nella Decisione 2003/361/CE ubicate nelle zone montane.¶</p>
8. Relazione e coerenza con altre misure	L'analisi del contesto socio economico e i risultati della precedente programmazione hanno evidenziato la necessità di sviluppare un approccio progettuale integrato tra le varie misure del Programma per incrementare l'efficacia dei singoli interventi.	
<b>B – Modalità di attuazione</b>		
1. Ambito territoriale ed operativo	<p>L'attuazione riguarda tutto il territorio regionale .</p> <p>I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono: vitivinicolo, lattiero-caseario, carne, grandi colture, tabacco, ortofrutta (compreso patata), olio di oliva, florovivaismo, altri settori minori (es. allevamenti minori, piante officinali, sementi, piante da fibra). L'attribuzione allo specifico settore avviene in funzione della tipologia di investimento richiesto.</p>	
2. Soggetti beneficiari	<p>Destinatari dell'aiuto sono le imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato.</p> <p>Possono accedere le imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente della produzione da trasformare</p> <p>Il sostegno, è limitato alle:</p> <p>a. microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione</p>	



	2003/361/CE; b. imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.		
3. Criteri di ammissibilità	<p>L'accesso alla misura è riservato ad imprese che hanno sede operativa, intesa come impianto in cui viene realizzato l'investimento, nella regione Veneto.</p> <p>Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa. Per effettuare tale valutazione si farà riferimento agli effetti prodotti dagli investimenti su specifici indici di redditività quali il R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), il ROE (reddito netto/capitale netto), l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (oneri finanziari/fatturato), il valore aggiunto (valore della produzione – consumi netti).</p> <p>Gli investimenti devono rispettare le normative comunitarie di settore.</p> <p>Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.</p>		
4. Procedure e criteri di selezione	<p>La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito.</p> <p>Viene prevista la priorità agli interventi effettuati nelle zone montane.</p> <p>E' accordata inoltre priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- agli interventi strategico prioritari così' come indicato per ciascun comparto produttivo al capitolo 5.2.4, in riferimento ai fabbisogni risultanti dall'analisi condotta sulle singole filiere nel capitolo 3.1.2.1;</li><li>- agli investimenti relativi alle nuove sfide identificati alla lettera e) del punto 5 - Interventi ammissibili.</li></ul> <p>L'attivazione degli interventi nell'ambito dei progetti integrati seguirà la specifica procedura definita dal programma.</p>		
C – Informazioni specifiche e indicatori			
1.1 Indicatori comuni	Input	Ammontare della spesa pubblica realizzata (di cui FEASR)	73.572.727 (32.775.000)
		Di cui spesa pubblica realizzata per “nuove sfide” (di cui FEASR “nuove sfide”)	1.300.000 (975.000)
	Output	Numero di imprese beneficiarie - di cui <i>Leader</i>	262 n. 10
		Volume totale dell'investimento (000 euro) - di cui <i>Leader</i>	250.042 6.533
	Di risultato	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie	190.664 (000 euro)
		Numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecnologie	50 n.
	Di impatto	Crescita economica	148,45 Meuro (PPS)
Produttività del lavoro (Var. rispetto il 2013 senza PSR)		354 euro/ETP	

1.2 Indicatori supplementari regionali per la riconversione e ristrutturazione delle aziende tabacchicole	Output	Numero di imprese beneficiarie  Volume totale dell'investimento	6 n.  6.067 (000 euro)
2. Altri requisiti e informazioni	<p>L'applicazione della misura risulta conforme agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato.</p> <p>Gli obiettivi specifici sono stati descritti al punto A- 2 e derivano sia dal rapporto di valutazione relativamente al precedente periodo programmatorio che dall'analisi del contesto economico del presente programma.</p> <p>Le regole per accertare la sovrapposizione con altri strumenti della PAC sono contenute nello specifico capitolo del programma.</p> <p>Per quanto riguarda le operazioni/contratti in corso dal periodo precedente, le relative informazioni sono riportate nel capitolo 5.2.1 del Programma.</p>		
3. Requisiti e informazioni specifiche	<p>Le informazioni richieste dal punto 5.3.1.2.3 del regolamento CE n. 1974/2006, sono ampiamente dettagliate nei precedenti paragrafi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisiti e obiettivi relativi al rendimento globale delle imprese: vedi B3;</li> <li>- Settori della produzione primaria e tipi di investimenti: vedi B1 e A5;</li> <li>- Tipi e dimensioni beneficiari: vedi punti A3 e B2;</li> <li>- Designazione criteri obbligatori per i quali può essere concessa una deroga alle microimprese . in relazione ai requisiti comunitari di nuova introduzione si elencano di seguito quelli per i quali vengono ammesse le deroghe previste dall'articolo 26 paragrafo 1 del Reg. CE 1698/2005 per le seguenti normative Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, Direttiva 2002/99 e Regolamento (CE) 183/05. Le norme in argomento sono divenute obbligatorie dal 1 gennaio 2006, si prevede, quindi, di sostenere con la presente misura l'adeguamento alle norme in argomento per le microimprese fino al 31.12.2008</li> <li>- Tipo e intensità di aiuto: vedi punti A4 e 7.</li> </ul> <p>E' in ogni caso esclusa la possibilità di acquisto del decoder e della parabola satellitare nell'ambito degli aiuti previsti dalla presente misura.</p>		

**5.3.1.2.5 Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale**

Misura	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale
Codice di Misura	124
Reg CE 1698/05	Art.20 b) iv); art. 29; art. 16 bis.
Orientamenti Strategici Comunitari	Obiettivo strategico - 3.1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; Azioni chiave: ii), iii), vi); Affrontare le nuove sfide.
Piano Strategico Nazionale	Obiettivo prioritario - Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione delle filiere; Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale.
Programma Sviluppo Rurale	Obiettivo specifico – 1.3-Promuovere il sistema dell’innovazione agevolando l’accesso ai risultati della ricerca e sperimentazione e la loro diffusione applicazione; 1.4- Promuovere la crescita economica dei settori agricolo e alimentare; 1.5- Favorire la valorizzazione economica e sostenibile delle risorse/attività/produzioni forestali
A – Descrizione generale	
1. Motivazioni e finalità	Anche nel settore agricolo, agroalimentare e forestale le aziende avvertono la necessità di introdurre innovazione a livello di organizzazione interna e nell’ambito di segmenti sempre più ampi della filiera produttiva, anche per affrontare le nuove sfide comunitarie. La realizzazione di progetti di innovazione attraverso la cooperazione tra imprese, Enti di ricerca ed Università, può rappresentare lo strumento per promuovere l'innovazione lungo le filiere e lo sviluppo di nuove tecnologie, di prodotti e processi anche in materia di cambiamenti climatici, di energie rinnovabili, di gestione delle risorse idriche, della protezione della biodiversità.
2. Obiettivi specifici e operativi	a. Rafforzare i rapporti tra imprese del settore primario, industria di trasformazione e mondo della ricerca b. Promuovere l’innovazione tecnologica c. Favorire la riduzione delle emissioni di gas serra d. Contribuire all’adattamento dell’agricoltura ai cambiamenti climatici e. Favorire la sostituzione dei combustibili fossili f. Migliorare la capacità di utilizzo razionale dell’acqua g. Migliorare la qualità delle acque h. Contribuire a contrastare la perdita di biodiversità
3. Campo di applicazione	La misura interessa, in generale,il settore agricolo, agroalimentare e forestale e viene attivata sia in forma di Progetto Individuale che nell’ambito di Progetti Integrati.
4. Azioni	L’azione intende promuovere la cooperazione tra produttori primari operanti nell’ambito dei settori produttivi dei cereali e oleoproteginose, del lattiero-caseario, della carne, dell’orto-frutticolo, del vitivinicolo-oleicolo, del tabacco, del florovivaismo, della forestazione, di altri settori cosiddetti minori (produzioni di nicchia, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori) e/o l’industria di trasformazione e il mondo della ricerca, attraverso la realizzazione di progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore

Eliminato: per

	<p>agricolo, alimentare e forestale.</p> <p>In particolare, la misura si propone di promuovere la realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a 30 mesi, non ancora avviati. Per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione di prototipi.</p>
5. Interventi ammissibili	<p>Le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura, riguardano i costi sostenuti per la cooperazione, in termini investimenti materiali e/o immateriali, con riferimento, in via indicativa, alle seguenti tipologie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>materiali e attrezzature tecnico-scientifiche</li> <li>acquisto di brevetti, software e licenze</li> <li>lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi</li> <li>consulenze esterne qualificate per la realizzazione dell'intervento</li> <li>spese per la diffusione dei risultati del progetto</li> <li>spese di personale</li> <li>materiale di consumo</li> <li>spese generali.</li> </ol>
6. Vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità	<p>Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo e il collaudo di progetti, prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi, e tecnologie di recente sviluppo.</p> <p>Sono comunque escluse le spese relative a beni usati, utenze e spese per garanzie, manutenzioni e similari.</p> <p>Le consulenze esterne dovranno essere specifiche e strategiche ai fini della realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico.</p>
7. Livello ed entità dell'aiuto	<p>E' previsto un contributo in conto capitale del 70% delle spese ammesse, per un importo massimo di contributo pari a Euro 175.000 per progetto.</p>
8. Relazione e coerenza con altre misure	<p>La misura presenta specifici motivi di interrelazione con gli obiettivi ed interventi previsti dalle misure relative all'ammodernamento (121) e all'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricolo-forestali (123), oltre a rappresentare un volano per la diffusione dell'innovazione. A questo scopo, ne è prevista l'attivazione anche nell'ambito dei Progetti Integrati.</p>
<b>B- Modalità di attuazione</b>	
1. Ambito territoriale ed operativo	<p>L'applicazione della misura è prevista sull'intero territorio regionale.</p>
2. Soggetti beneficiari	<p>a) consorzi e società consortili a capitale privato e senza fini di lucro, costituiti fra imprese di produttori primari e/o loro forme associate e/o dell'industria di trasformazione, che realizzeranno i progetti mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con Enti di ricerca pubblici e privati contraddistinti da particolare qualificazione e professionalità. Le imprese partecipanti al progetto devono essere tutte associate al consorzio.</p> <p>b) società consortili a capitale misto pubblico-privato e senza fini di lucro formate fra imprese di produttori primari e/o loro forme associate e/o dell'industria di trasformazione ed enti di ricerca pubblici e privati, aventi come scopo statutario</p>

	principale l'esercizio di attività rivolta alla ricerca e all'innovazione tecnologica. c) Associazioni Temporanee, costituite ai fini della realizzazione dei progetti, tra imprese di produttori primari e/o loro forme associate e/o dell'industria di trasformazione, Enti di ricerca pubblici e privati, aventi come scopo statutario principale l'esercizio di attività rivolta alla ricerca e all'innovazione tecnologica.
3. Criteri di ammissibilità	Le imprese dei produttori primari e dell'industria di trasformazione interessate dall'operazione devono avere sede operativa sul territorio regionale.
4. Procedure e criteri di selezione	<p>La selezione delle domande avviene attraverso appositi Bandi approvati dalla Giunta regionale</p> <p>Si prevedono bandi specifici, da una parte rivolti alla presentazione di progetti connessi alle nuove sfide di cui all'art. 16 bis del Regolamento (CE) n. 1698/2005, dall'altra di progetti non collegati alla soluzione delle medesime.</p> <p>Nel primo caso viene prevista la formulazione di una graduatoria per ogni priorità dell'art. 16 bis del Regolamento (CE) n. 1698/2005, individuando, attraverso una procedura di selezione che utilizza un sistema di valutazione sui contenuti, i migliori progetti da finanziare in base alle risorse messe a disposizione delle singole priorità.</p> <p>Per quanto riguarda le proposte collegate alla gestione delle risorse idriche, verrà assicurata la priorità a quelle che concorrono a fornire soluzioni all'applicazione della direttiva "nitrati" (in riferimento settori produttivi lattiero-caseario e della carne), mentre per quanto concerne le energie rinnovabili, verrà data priorità alle proposte che consentono un maggior utilizzo in ambito aziendale di energia da fonti rinnovabili prodotta nell'azienda medesima.</p> <p>Nel caso dei bandi rivolti alla presentazione di progetti non connessi alle nuove sfide, sempre attraverso un sistema di valutazione sui contenuti, verrà formulata una graduatoria tra le proposte presentate, prevedendo la priorità per quelle che riguardano la ristrutturazione del settore tabacco.</p> <p>Per tutti i bandi si prevede di dare priorità alle proposte che si inquadrano nell'ambito di progetti integrati.</p>

### C – Informazioni specifiche e indicatori

1.1 Indicatori comuni	Input	Ammontare della spesa pubblica realizzata (di cui FEASR)	12.363.636 (5.440.000)
	Output	Numero delle iniziative di cooperazione sovvenzionate - di cui <i>Leader</i>	72 n. 4
	Di risultato	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (000 euro) - <i>settore agricolo</i> - <i>settore agroindustriale</i> - <i>settore forestale</i> Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti, e/o nuovi processi e/o nuove tecnologie	772 6.869 16 1.574 n.
	Di impatto	Crescita economica (Meuro PPS)	148,45 Meuro (PPS)
		Produttività del lavoro ( <i>Var. rispetto il 2013 senza PSR</i> )	354 euro/ETP

1.2 Indicatori supplementari regionali per la riconversione e ristrutturazione delle aziende tabacchicole	Output	Numero delle iniziative di cooperazione sovvenzionate	2 n.
2. Altri requisiti e informazioni	Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue: Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010. Regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.		
3. Requisiti e informazioni specifiche	Le informazioni richieste dal Reg Ce 1974/2006 (Allegato II, punto 5.3.1.2.4) sono dettagliatamente descritte nelle sezioni precedenti della presente misura (punti A.3, A4, A.5, A.7, B.2).		

**5.3.1.2.6 Misura 125 -Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della selvicoltura**

Misura	Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della selvicoltura
Codice di Misura	125
Reg CE 1698/05	Articolo 30 – Art. 20 lettera b punto v.
Orientamenti Strategici Comunitari	Obiettivo strategico Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale; Azioni chiave vii – migliorare le prestazioni ambientali dell'agricoltura e della silvicoltura.
Piano Strategico Nazionale	Obiettivo prioritario – Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche
Programma Sviluppo Rurale	Obiettivo specifico 1.6- Migliorare le prestazioni ambientali delle attività agricolo-forestali <i>Miglioramento strutturale e infrastrutturale delle foreste e dei pascoli garantendo un adeguato accesso agli ambienti silvopastorali (Riferimento specifico: Piano per l'attivazione delle iniziative connesse alla pianificazione forestale di cui alla DGR 3604/06 – Paragrafo 2.1 – ASSE 1).</i>
<b>A – Descrizione generale</b>	
1. Motivazioni e finalità	<p>Gli interventi di questa misura si prefiggono di porre le condizioni infrastrutturali e di contesto per migliorare la competitività della selvicoltura e della pastorizia, garantendo la gestione silvopastorale diffusa. Per questo motivo vengono promossi gli interventi necessari a migliorare nel complesso le condizioni di accesso ai singoli fondi, purché pianificati e realizzati a livello comunale.</p> <p>Le malghe costituiscono sistemi multifunzionali, nei quali vanno valorizzati gli investimenti sul capitale umano e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni della cultura locale. Riconosciuto il valore e l'importanza della multifunzionalità della malga (produzione, ambiente, paesaggio, valorizzazione socio-culturale, ecc.), l'obiettivo principale è mantenere per il futuro una presenza significativa dell'alpicoltura per contrastare il processo di abbandono nel settore agricolo nelle zone montane.</p>
2. Obiettivi specifici e operativi	<p>A. Garantire l'accesso alle proprietà silvo-pastorali mediante la costruzione e la ristrutturazione straordinaria delle reti viarie sovrazieudali, al fine di contrastare l'abbandono delle attività silvicole e malghive che ha caratterizzato negli ultimi anni le aree poco servite;</p> <p>B. garantire il miglioramento fondiario delle malghe tramite interventi infrastrutturali.</p> <p>Più specificatamente per il sistema delle malghe, gli ulteriori obiettivi operativi sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei malghesi mediante interventi infrastrutturali;</li> <li>migliorare la gestione dell'alpeggio.</li> </ol>

3. Campo di applicazione	Costruzione e realizzazione di interventi straordinari della viabilità sovrazionale e miglioramento infrastrutturale delle malghe.
4. Azioni	<p>La misura è finalizzata a sostenere la costruzione e la realizzazione di interventi straordinari della viabilità sovrazionale ed il miglioramento infrastrutturale e fondiario delle malghe, sulla base delle seguenti azioni:</p> <p>Azione 1 – “<i>Viabilità infrastrutturale</i>”: creazione delle infrastrutture viarie finalizzate alla diffusione capillare della selvicoltura e a sostegno dell’attività di malga; sono escluse dal contributo le strade di servizio all’interno della singola malga.</p> <p>Azione 2 – “<i>Miglioramento infrastrutturale delle malghe</i>”: interventi finalizzati al miglioramento fondiario infrastrutturale delle malghe.</p>
5. Interventi ammissibili	<p>Sono ammissibili i seguenti interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Costruzione, ripristino e realizzazione di interventi straordinari inerenti la viabilità silvopastorale.</li> <li>2) Miglioramento fondiario di carattere infrastrutturale, come i sistemi di approvvigionamento energetico, collegamenti a linee telefoniche.</li> <li>3) Gestione idrica e miglioramento delle reti di drenaggio.</li> <li>4) Spese generali di progettazione e direzione lavori.</li> </ol>
6. Vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità	<p>Per entrambi le Azioni il supporto agli interventi dovrà rispettare gli obiettivi riguardanti la salvaguardia della natura, la gestione delle acque, la protezione del suolo, le zone soggette ai vincoli ambientali, ricorrendo, se necessario alle valutazioni preventive richieste dalla normativa di settore.</p> <p><b>AZIONE 1:</b> è ammessa una sola domanda per Comune e per bando. Le strade di servizio all’interno delle malghe sono escluse dal contributo.</p> <p>Presenza di un piano di gestione forestale di cui all’art. 23 della L.R. 52/1978, oppure di una relazione che dimostri l’utilità della infrastruttura viaria ai fini della diffusione di una selvicoltura capillare anche in relazione alla densità del sistema viario comunale. Non sono ammessi a contributo gli interventi già finanziati, aventi la medesima natura e caratteristica, risalenti a meno di 5 anni dalla conclusione dei medesimi.</p> <p><b>AZIONE 2:</b> sono esclusi dal sostegno gli interventi ordinari di miglioramento dei pascoli e dei prato-pascoli degradati. E’ obbligatoria la destinazione a monticazione a seguito degli interventi riguardanti le malghe. Non sono ammessi a contributo gli interventi già finanziati, aventi la medesima natura e caratteristica, risalenti a meno di 5 anni dalla conclusione dei medesimi. Al fine di assicurare il carattere infrastrutturale degli investimenti, gli interventi connessi alla presente azione, che hanno lo scopo di assicurare la fornitura di servizi primari con adeguata tecnologia, devono di norma, interessare una pluralità di fondi o di proprietari e conduttori dei medesimi. Interventi isolati sono consentiti solo nei casi in cui l’intervento a rete non risulti fattibile per motivi territoriali (elevata pendenza, isolamento, distanza dalla rete principale, ecc.) o per evidente antieconomicità del collegamento infrastrutturale a rete. Si precisa che, anche in tali casi, il beneficiario dell’aiuto è il titolare dell’infrastruttura e non il proprietario o il gestore del fondo servito dall’infrastruttura stessa.</p>



	<p>Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo <u>Regolamento “De minimis” (CE) n. 1998/2006. L’applicazione o meno del suddetto Regolamento sarà, in ogni caso, condizionata dalla valutazione e dalla successiva decisione della Comunità Europea relativamente alla notifica degli Aiuti n° (provvisorio) 5853 e 5854 del 17/05/2011.</u></p>
7. Livello ed entità dell’aiuto	<p>AZIONE 1: l’aiuto viene concesso nella misura del 90 % della spesa ammissibile; la spesa ammissibile potrà variare da un minimo di 40.000,00 € a un massimo di 200.000,00 €.</p> <p>AZIONE 2: l’aiuto viene concesso nella misura del 85 % della spesa ammissibile a contributo per i soggetti pubblici e del 75 % per i soggetti privati; la spesa ammissibile potrà variare da un minimo di 15.000,00 € a un massimo di 500.000,00 €.</p>
8. Relazione e coerenza con altre misure	<p>La presente misura si integra in particolare con le misure dell’Asse 2 in quanto ponendo le condizioni per una più razionale produzione e commercializzazione del legname e dei prodotti derivati dalla pastorizia si garantisce la corretta gestione sostenibile del territorio rurale. Per quanto attiene alle malghe, inoltre, la misura è connessa agli aiuti per gli investimenti aziendali, per l’insediamento dei giovani, per gli investimenti agro-ambientali e per gli investimenti sul turismo rurale.</p>
<b>B- Modalità di attuazione</b>	
1. Ambito territoriale ed operativo	<p>La misura si applica all’intero territorio regionale per le sole aree ricadenti nelle zone montane (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).</p>
2. Soggetti beneficiari	<p><i>AZIONE 1:</i> Comuni e Comunità Montane.</p> <p><i>AZIONE 2:</i> Comuni e Enti pubblici proprietari;, Proprietà collettive, Consorzi e Associazioni di proprietari di malghe.</p>
3. Criteri di ammissibilità	<p>Alla azione 2 non possono accedere al contributo i proprietari singoli privati.</p>
4. Procedure e criteri di selezione	<p>Viene data priorità agli interventi realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in aree pianificate;</li> <li>- con svantaggi altitudinali e orografici ;</li> <li>- con criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali.</li> </ul> <p>Viene inoltre accordata priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l’azione 1, ai Comuni che hanno proceduto all’accertamento e al riordino degli usi civici;</li> <li>- per l’azione 2, alle malghe monticate rispetto a quelle non monticate negli anni precedenti all’intervento.</li> </ul>
<b>C – Informazioni specifiche e indicatori</b>	

**Eliminato:** che segue:¶  
 Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010.¶  
 Regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006; dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.¶

1.1 Indicatori comuni	Input	Ammontare della spesa pubblica realizzata (di cui FEASR)	23.000.000 (10.120.000)
	Output	Numero operazioni sovvenzionate - di cui <i>Leader</i> Volume totale degli investimenti - di cui <i>Leader</i>	270 n. 2 32.344 400
	Di risultato	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (000 euro) - settore agricolo - settore forestale	739 185
	Di impatto	Crescita economica (Meuro PPS)  Produttività del lavoro ( <i>Var. rispetto il 2013 senza PSR</i> )	148,45 Meuro (PPS) 354 euro/ETP
1.2 Indicatori supplementari	Output	Numero malghe interessate a miglioramento Numero aziende interessate da viabilità	30 n. 240 n.
2. Altri requisiti e informazioni	<p>Ai sensi di quanto previsto dal punto 5.3.2.2. del Reg. (CE) 1974/2006 del 15.12. 2006 la misura è coerente con la Programmazione forestale regionale di cui alla Delibera della Giunta Regionale 28 novembre 2006 n. 3604.</p> <p>Per quanto riguarda le operazioni/contratti in corso dal periodo precedente, le relative informazioni sono riportate nel capitolo 5.2.1 del Programma.</p>		
3. Requisiti e informazioni specifiche	<p>Per quanto riguarda le informazioni richieste dal punto 5.3.1.2.2, Allegato II del Reg. (CE) 1974/2006 del 15.12. 2006, si conferma che sono ampiamente dettagliate nei precedenti paragrafi.</p>		

## 5.3.1.3.2 Misura 132 - Partecipazione a sistemi di qualità alimentare

Misura	Partecipazione a sistemi di qualità alimentare	
Codice di Misura	132	
Reg CE 1698/05	Articolo 20 lettera c); articolo 32	
Orientamenti Strategici Comunitari	Miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale - Azioni chiave ii) e vi)	
Piano Strategico Nazionale	Obiettivo prioritario – Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e alimentare	
Programma Sviluppo Rurale	Obiettivo specifico 1.4-Promuovere la crescita economica dei settori agricolo e forestale e 1.7-Incrementare le produzioni agricole tutelate da sistemi di qualità e promuovere la loro valorizzazione sul mercato e nei confronti dei consumatori	
A – Descrizione generale		
1. Motivazioni e finalità	La misura persegue l’obiettivo di contribuire a creare un settore agroalimentare europeo forte e dinamico incentrato, tra l'altro, sul miglioramento e la qualificazione dei prodotti agricoli e agroalimentari anche attraverso l’incentivazione degli agricoltori ad aderire a sistemi qualità alimentare comunitari, nazionali o regionali. Attraverso questa misura la Regione intende stimolare i produttori ad intraprendere percorsi finalizzati al miglioramento e differenziazione delle produzioni al fine di aumentare la competitività del settore sui mercati nazionali e internazionali anche nei confronti dei propri clienti. Il supporto quindi è previsto nei confronti dei produttori al fine di sostenere i maggiori costi conseguenti alla qualificazione e certificazione delle produzioni.	
2. Obiettivi specifici e operativi	a. Aumentare la competitività delle aziende e del settore primario nei confronti dei concorrenti e dei clienti (industria di trasformazione, distribuzione organizzata, ristorazione, export) b. Migliorare la qualità ed il livello di garanzia delle produzioni c. Diversificare le produzioni attraverso la qualificazione e la certificazione per nuovi sbocchi di mercato d. Stimolare lo sviluppo di nuovi schemi di certificazione e nuovi disciplinari ai sensi del regolamento <u>CE n. 1974/2006</u> e. Incentivare i produttori agricoli ad aderire ai sistemi qualità riconosciuti istituzionalmente; f. Incentivare l’adesione alla certificazione e ai controlli.	Eliminato: 1783/2003
3. Campo di applicazione	La misura <u>può essere</u> applicata, in via prioritaria, nell’ambito dei progetti integrati di filiera alle imprese agricole che aderiscono <u>ad almeno uno</u> dei sistemi di qualità indicati.	Eliminato: viene Eliminato: a uno o più Eliminato: , con il 100% della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina.
4. Azioni	La misura consiste in un sostegno, a titolo di incentivo, concesso ai produttori agricoli che aderiscono <u>ad almeno uno</u> dei seguenti sistemi qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario o nazionale previsti dal regolamento CE n. 1974/2006: A) <i>Sistemi di qualità comunitari (art. 22)</i> <ul style="list-style-type: none"><li>denominazioni d’origine DOP e IGP (regolamento CE n. 510/06)</li></ul>	Eliminato: a uno o più

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• denominazioni vini a DOCG e DOC (regolamento CE n. 479/2008)</li> <li>• specialità tradizionali garantite STG (regolamento CE n. 509/06)</li> <li>• metodo di produzione biologico (regolamento CE n. 834/2007)</li> </ul> <p><i>B) Sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati (art.22 par. 2)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemi qualità nazionali: approvati dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali e notificati alla Commissione Europea</li> <li>• Sistemi qualità regionali: riconosciuti dalle Regioni e notificati alla Commissione Europea</li> </ul> <p>In entrambi i casi devono essere rispettate le condizioni previste dal regolamento CE n.1974/2006:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la specificità del prodotto finale è riconducibile ad un disciplinare che prevede obblighi precisi relativi ai metodi di produzione che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;</li> <li>prevedono specifiche di produzione vincolanti, il rispetto delle quali è verificato da un organismo di controllo indipendente;</li> <li>sono aperti a tutti i produttori;</li> <li>sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;</li> <li>rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.</li> </ol>	<p><b>Eliminato:</b> (</p> <p><b>Eliminato:</b> )</p> <p><b>Eliminato:</b> E</p> <p><b>Eliminato:</b> comma 3, art.24 ter</p>
5. Interventi ammissibili	<p>Con riferimento a tali sistemi, possono essere finanziati i costi sostenuti dal produttore agricolo, per l'accesso ad <u>almeno uno dei medesimi sistemi di qualità alimentare</u>, che riguardino il contributo annuale di partecipazione allo stesso, ivi incluse le spese sostenute per i controlli richiesti al fine di verificare l'ottemperanza con le specifiche del sistema, classificati secondo le seguenti categorie: costi di iscrizione e contributo annuo <u>dell'ente di controllo per la partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato</u>, incluse le spese per i controlli e le analisi <u>previste dal disciplinare (o dalla disciplina) nonché dal piano dei controlli</u>.</p>	<p><b>Eliminato:</b> uno o più</p> <p><b>Eliminato:</b></p> <p><b>Eliminato:</b> di</p> <p><b>Eliminato:</b> intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema</p>
6. Vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità	<p>I produttori che partecipano ad <u>almeno un sistema qualità alimentare</u> possono beneficiare del sostegno unicamente se il prodotto agricolo o alimentare di qualità è ufficialmente riconosciuto in base alle normative riportate al punto A 4.</p> <p>L'ammissibilità all'intervento è inoltre subordinata ai seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i sistemi qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario o nazionale sono quelli previsti dal regolamento CE n. 1974/2006</li> <li>i sistemi riconosciuti dagli Stati devono essere approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o dalle Regioni.</li> </ol>	<p><b>Eliminato:</b> uno o più</p> <p><b>Eliminato:</b> i</p>
7. Livello ed entità dell'aiuto	<ol style="list-style-type: none"> <li>Il sostegno, calcolato a rendicontazione a totale o parziale copertura dei costi occasionati dalla partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità riconosciuti, non potrà superare i 3.000 euro per anno, per azienda da erogarsi in un periodo massimo di 5 anni.</li> </ol>	<p><b>Eliminato:</b> &lt;#&gt;l'impresa agricola richiedente deve aderire a uno dei sistemi di qualità indicati, con il 100 % della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina e certificarne almeno il 90% della produzione certificabile per le produzioni vegetali. ¶</p>
8. Relazione e coerenza con altre	<p>Gli interventi che promuovono i sistemi di qualità possono essere coordinati secondo un approccio integrato, in particolare con :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>le misure per la promozione delle produzioni di qualità</li> </ol>	

misure	b. le misure integrate (giovani, filiere) c. le misure agroambientali dell'Asse II .
<b>B- Modalità di attuazione</b>	
<b>1. Ambito territoriale ed operativo</b>	<p>L'ambito è l'intero territorio della regione Veneto per i sistemi qualità già riconosciuti e per quelli che verranno riconosciuti a livello comunitario, nazionale e regionale durante il periodo 2007-2013.</p> <p>I prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi qualità comunitari e nazionali, come previsto dal Regolamento CE n. 1974/2006, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento CE 834/2007</li> <li>2. I Prodotti DOP-IGP (Regolamento CE 510/2006)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formaggio Asiago D.O.P.</li> <li>• Formaggio Monte Veronese D.O.P.</li> <li>• Formaggio Montasio D.O.P.</li> <li>• Formaggio Grana Padano D.O.P.</li> <li>• Formaggio Provolone Valpadana D.O.P.</li> <li>• Formaggio Taleggio D.O.P.</li> <li>• Formaggio Casatella Trevigiana D.O.P.</li> <li>• Formaggio Piave D.O.P.</li> <li>• Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P.</li> <li>• Sopressa Vicentina D.O.P.</li> <li>• Riso Nano Vialone Veronese I.G.P.</li> <li>• Radicchio Rosso di Treviso I.G.P.</li> <li>• <del>Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.</del></li> <li>• Radicchio di Chioggia I.G.P.</li> <li>• Radicchio di Verona I.G.P.</li> <li>• Asparago bianco di Cimadolmo I.G.P.</li> <li>• Asparago Bianco di Bassano D.O.P.</li> <li>• Asparago di Badoere I.G.P.</li> <li>• Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese I.G.P.</li> <li>• Ciliegia di Marostica I.G.P.</li> <li>• Marrone di San Zeno D.O.P.</li> <li>• Olio extravergine di oliva Garda D.O.P.</li> <li>• Olio extravergine di oliva Veneto "Valpolicella", "Euganei-Berici" e "del Grappa" D.O.P.</li> <li>• Mortadella Bologna IGP</li> <li>• Salamini Italiani alla Cacciatora DOP</li> <li>• Zampone di Modena IGP</li> <li>• Cotechino di Modena IGP</li> <li>• Salame di Cremona IGP</li> <li>• Riso del Delta del Po IGP</li> <li>• Marroni del Monfenera IGP</li> <li>• Insalata di Lusia IGP</li> <li>• Marrone di Combai IGP</li> <li>• Aglio Bianco Polesano DOP</li> <li>• Pesca di Verona IGP</li> <li>• Miele delle Dolomiti Bellunesi D.O.P.</li> </ul> </li> </ol>

Eliminato: e

3. I prodotti a specialità tradizionale garantita (ai sensi del Regolamento CE 509/2006):

- Mozzarella STG

4. I seguenti vini a denominazione d'origine (Regolamento CE n. 479/2008) e indicazione geografica:

	Denominazioni
	DOCG
1	Bardolino superiore
2	Recioto di Soave
3	Soave superiore
4	Recioto Gambellara
5	Conegliano Valdobbiabene-Prosecco
6	Colli Asolani-Prosecco o Asolo-Prosecco
7	<u>Recioto della Valpolicella</u>
8	<u>Amarone della Valpolicella</u>
9	Colli Euganei Fior d'Arancio
10	Lison
11	Piave Malanotte
	DOC
12	Arcole
13	Bagnoli
14	Bardolino
15	Bianco Custoza
16	Breganze
17	Colli Berici
18	Colli di Conegliano
19	Colli Euganei
20	Corti Benedettine del padovano
21	Gambellara
22	Garda
23	Lison-Pramaggiore
24	Lugana
25	Merlara
26	Montello e Colli Asolani
27	Monti Lessini o Lessini
28	Piave
29	Prosecco
30	Riviera del Brenta
31	San Martino della Battaglia
32	Soave
33	Valdadige
34	Valdadige Terradeiforti
35	Valpolicella
36	Valpolicella ripasso

**Eliminato:** per i quali il Consorzio di tutela -o un altro organismo- sia stato incaricato del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali all'effettuazione dell'attività di controllo prevista dal DM 29 maggio 2001 e venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione

	37	Vicenza
		<b>IGT</b>
	38	<u>Alto Livenza</u>
	39	<u>Colli Trevigiani</u>
	40	<u>Delle Venezie</u>
	41	<u>Marca Trevigiana</u>
	42	<u>Veronese</u>
	43	<u>Val Lagarina</u>
	44	<u>Veneto</u>
	45	<u>Veneto orientale</u>
	46	<u>Conselvano</u>
	47	<u>Vigneti delle Dolomiti</u>
	<p>5. I prodotti a Marchio Regionale (Legge Regionale n.12/2001 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e successive modifiche ed integrazioni).</p> <p>Decisione della Commissione Europea di compatibilità con il mercato comune: aiuto di Stato n. 423/2001 – Italia Veneto.</p> <p>Attualmente sono stati già approvati dalla Giunta Regionale i disciplinari per i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Prodotti ortofrutticoli</u>, la specificità dei quali è riconducibile al metodo di produzione integrata e alle tecniche di difesa integrata: mele, pere, noce, actinidia, pesche e nettarine, melone, albicocca, ciliegio, susino, aglio, asparago, carota, cavoli, cetriolo, cipolle, patate, pomodoro da mensa, pomodoro da industria, peperone, cocomero, fragola, indivia e scarola, lattuga, melanzana, radicchio, zucchini, <u>spinacio, bietola da costa, porro, patata dolce, sedano, zucca, fagiolo e fagiolino</u>, colture orticole IV gamma, funghi coltivati (Pleurotus, Pioppino, Prataioli).</li> </ul> <p><u>Il sistema a marchio regionale garantisce la trasparenza del processo e la tracciabilità completa dei prodotti. Tali requisiti sono espressamente definiti nei rispettivi disciplinari di produzione e nel regolamento d'uso del marchio.</u></p> <p>La Regione e gli enti di certificazione mantengono aggiornati gli elenchi dei produttori e dei trasformatori che aderiscono al marchio regionale.</p> <p><u>Il rispetto delle specifiche dei disciplinari è vincolante e viene verificato da organismi di controllo terzi, attraverso i rispettivi piani di controllo.</u></p> <p>L'organismo di controllo viene scelto dai produttori fra <u>quelli</u> autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali al controllo dei prodotti DOP e IGP. La Regione autorizza gli organismi all'effettuazione dei controlli ed esercita su questi, attività di vigilanza.</p> <p>L'adesione al marchio proposto dalla Regione Veneto è aperta a tutti i produttori dell'Unione che lo ritengano opportuno. Il produttore può riportare sull'imballaggio i corretti riferimenti alla propria regione di produzione, secondo quanto definito nella legge regionale 12/2001 e nel regolamento d'uso del marchio.</p>	

**Eliminato:** Per i prodotti ortofrutticoli, i

**Eliminato:** I disciplinari di produzione vengono approvati dalla Giunta regionale solamente per le tipologie di prodotti e con i requisiti che rispondano agli sbocchi attuali e prevedibili del mercato. A tale fine, prima dell'approvazione regionale, i disciplinari di produzione, o eventuali loro modifiche, vengono valutati e concordati non solo con il settore della produzione ma anche con i principali operatori della distribuzione. ¶  
La Giunta regionale approva anche i Piani di controllo tipo, per ogni tipologia di prodotto, fatti sulla base dei requisiti previsti nel rispettivo disciplinare.¶

**Eliminato:** suddette

**Eliminato:** suddetti

**Eliminato:** gli organismi

2. Soggetti beneficiari	Imprese agricole, singole o associate, iscritte alla CCIAA			<b>Eliminato:</b> e adeguano al disciplinare il 100% della produzione del prodotto in questione con le seguenti specifiche:¶ nel settore latte e carne è ammissibile al sostegno il produttore che adegua tutta l'azienda al disciplinare;¶ nelle filiere vegetali è ammissibile al sostegno il produttore che adegua tutta l'azienda al disciplinare e che certifica almeno il 90% del prodotto oggetto di disciplina, certificabile.
3. Criteri di ammissibilità	Sono ammesse al sostegno le aziende agricole che aderiscono ad almeno uno dei suddetti sistemi di qualità riconosciuti			
4. Procedure e criteri di selezione	<u>Possono essere</u> individuati criteri di priorità per <u>le domande che si inseriscono nell'ambito dei progetti integrati (PG e PIF), per</u> tipologia di Sistema qualità, per l'ubicazione in zona di montagna e per l'appartenenza ad OP e AOP riconosciute.			
<b>C – Informazioni specifiche e indicatori</b>				
1.1 Indicatori comuni	Input	Ammontare della spesa pubblica realizzata (di cui FEASR)	10.363.636 (4.560.000)	<b>Eliminato:</b> Viene riservata priorità alle domande che si inseriscono nell'ambito dei progetti integrati (PG e PIF).¶ <b>Eliminato:</b> Sono
	Output	Numero di aziende assistite che partecipano a sistemi di qualità - di cui <i>Leader</i>	3.320 n.  190	
	Di risultato	Valore della produzione agricola soggetta a marchi/ norme di qualità riconosciuti	403.359 (000 euro)	
	Di impatto	Crescita economica  Produttività del lavoro ( <i>Var. rispetto il 2013 senza PSR</i> ) ( <i>combinazione con Misura 133</i> )	148,45 Meuro (PPS) 354 euro/ETP	
1.2 Indicatori supplementari	Di impatto	Incremento della quota % PLV soggetta a sistemi di qualità alimentare	+8,3%	
2. Altri requisiti e informazioni	Regole per accertare la sovrapposizione con altri strumenti della PAC : il sostegno ai sistemi di qualità alimentare previsti dalla presente misura potrà essere concesso agli operatori aderenti alle OP, <u>in conformità alle regole di demarcazione definite al capitolo 10 del presente PSR</u> .			<b>Eliminato:</b> solamente se non già previsti nell'ambito dei Programmi operativi della OCM di appartenenza e
3. Requisiti e informazioni specifiche	L'elenco dei Sistemi comunitari e nazionali di qualità alimentari sovvenzionabili, che possono beneficiare del sostegno, sono indicati al punto A 4. Azioni. I prodotti che possono beneficiare del sostegno nell'ambito dei suddetti sistemi, verranno eventualmente definiti nei bandi applicativi. Per i Sistemi di qualità alimentare nazionali, verrà fatto riferimento, nei bandi, alla specifica <u>a normativa nazionale di istituzione</u> dei Sistemi Nazionali Riconosciuti. La supervisione dei Sistemi di qualità comunitari e nazionali è affidata al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, come previsto dagli specifici decreti che individuano inoltre le modalità organizzative di tale supervisione. Importo del sostegno: cfr. punto A 7.			<b>Eliminato:</b> solamente per le produzioni biologiche.
				<b>Eliminato:</b> o
				<b>Eliminato:</b> o
			<b>Eliminato:</b> decreto ministeriale di individuazione	

**Eliminato:** e adeguano al disciplinare il 100% della produzione del prodotto in questione con le seguenti specifiche:¶  
nel settore latte e carne è ammissibile al sostegno il produttore che adegua tutta l'azienda al disciplinare;¶  
nelle filiere vegetali è ammissibile al sostegno il produttore che adegua tutta l'azienda al disciplinare e che certifica almeno il 90% del prodotto oggetto di disciplina, certificabile.

**Eliminato:** Viene riservata priorità alle domande che si inseriscono nell'ambito dei progetti integrati (PG e PIF).¶

**Eliminato:** Sono

**Eliminato:** solamente se non già previsti nell'ambito dei Programmi operativi della OCM di appartenenza e

**Eliminato:** solamente per le produzioni biologiche.

**Eliminato:** o

**Eliminato:** o

**Eliminato:** decreto ministeriale di individuazione



**5.3.2.1.10 Misura 214/h - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Rete regionale della Biodiversità**

Misura	Pagamenti agroambientali – Sottomisura Rete regionale della Biodiversità
Codice di Misura	214/ h
Reg CE 1698/05	Art. 36 iv) – art. 39 (5)
Orientamenti Strategici Comunitari	Obiettivo strategico - Migliorare l'ambiente e le zone di campagna Azione chiave: i) , v)
Piano Strategico Nazionale	Obiettivo prioritario - Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale.
Programma Sviluppo Rurale	Obiettivo specifico 2.3- Salvaguardare e potenziare la biodiversità genetica connessa alle attività agricole
<b>A – Descrizione generale</b>	
1. Motivazioni e finalità	<p>La necessità di definire alcune azioni finalizzate al recupero e alla conservazione di razze in via di estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Le logiche e le dinamiche di mercato hanno spinto, e ancora spingono, gli agricoltori a scegliere le specie, le razze, le varietà, più produttive, standardizzate, omogenee e a stretta base genetica. Gli agricoltori e gli allevatori possono invece svolgere il ruolo di custodi della biodiversità ma a condizione che sia garantita una ragionevole redditività nell'impiego delle risorse genetiche locali.</p> <p>L'attività di conservazione delle risorse genetiche prevista dalla misura 214/f bis, sebbene importantissima, non è da sola sufficiente, però, ad avviare un processo di valorizzazione della biodiversità quale fattore di sviluppo locale.</p> <p>E' pertanto necessario accompagnare tali attività con azioni mirate e concertate (caratterizzazione, raccolta, realizzazione e messa in rete di inventari), nonché di accompagnamento (informazione, diffusione e consulenza) messe in atto da soggetti pubblici e privati che operano nel campo della biodiversità a livello regionale.</p>
2. Obiettivi specifici e operativi	<p>Obiettivi specifici:</p> <p>A. Tutela e conservazione della diversità genetica di razze appartenenti alle specie bovine, equine, ovine ed avicole che sono tradizionalmente allevate nel Veneto e, attualmente, a rischio di estinzione</p> <p>B. Tutela e conservazione di varietà di specie vegetali agrarie coltivate nel Veneto a rischio di estinzione e/o minacciate da erosione genetica</p> <p>C. Caratterizzazione, recupero e raccolta delle risorse genetiche animali e vegetali</p> <p>D. Aumento della conoscenza e della sensibilità per la salvaguardia della biodiversità</p> <p>Obiettivi operativi:</p> <p>a. Mantenere o aumentare il numero di capi delle diverse razze locali iscritti ai</p>

	<p>relativi Registri Anagrafici o Libri Genealogici</p> <p>b. Mantenere o aumentare la consistenza delle varietà di specie vegetali agrarie coltivate nel Veneto a rischio di estinzione e /o minacciate da erosione genetica</p> <p>c. Realizzazione di azioni di informazione, diffusione, consulenza, di corsi di formazione</p>	
3. Campo di applicazione	L'intervento riguarda il settore agricolo attraverso aiuti per la conservazione di razze animali e specie vegetali agrarie a rischio di estinzione.	
4. Azioni	<i>Rete regionale della biodiversità</i> : enti pubblici che operano in ambito regionale nel campo della biodiversità possono ottenere un sostegno per lo svolgimento delle attività.	<p><b>Eliminato:</b> e privati</p> <p><b>Eliminato:</b> i</p> <p><b>Eliminato:</b> specificate al successivo punto B.3</p>
5. Interventi ammissibili	<p>a) Sostegno ad azioni mirate che promuovono la conservazione ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'uso delle risorse genetiche in agricoltura, che includano inventari in rete delle risorse genetiche attualmente conservate in situ/in azienda, e delle "banche del germoplasma" e delle banche dati</p> <p>b) Sostegno ad azioni concertate che promuovano la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'uso delle risorse genetiche in agricoltura in ambito nazionale e comunitario, tra le organizzazioni competenti</p> <p>c) Sostegno ad azioni di accompagnamento, <u>anche a gestione diretta regionale</u>: informazione, diffusione e azioni di consulenza che coinvolgano organizzazioni non governative ed altri soggetti di pertinenza, corsi di formazione e la stesura di rapporti tecnici</p>	
6. Vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità	<p>Le condizioni di ammissibilità per le specie animali sono quelle definite nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1974/2006.</p> <p>Per le specie animali, rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai libri genealogici e registri anagrafici.</p> <p>Risultano ammissibili gli interventi riguardanti le risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica.</p>	
7. Livello ed entità dell'aiuto	Intensità di aiuto <u>pari al 100%</u> .	<p><b>Eliminato:</b> Conferma dell'osservanza della condizionalità prevista dal Reg. Ce n.1782/2003, per le misure interessate.¶</p>
8. Relazione e coerenza con altre misure	La misura presenta, in particolare, una serie di relazioni e sinergie con le altre misure agroambientali previste ai sensi dell'art. 36	<p><b>Eliminato:</b> del 40% con un massimale per periodo di programmazione pari a € 200.000,00 di contributo;</p>
<b>B- Modalità di attuazione</b>		
1. Ambito territoriale ed operativo	Intero territorio regionale	
2. Soggetti beneficiari	<u>Regione ed</u> Enti pubblici	
3. Criteri di	Non sono ammissibili le attività inserite negli impegni agro-ambientali di cui alla	

<b>ammissibilità</b>	misura 214/f, nonché gli interventi finanziati ai sensi del programma quadro della Comunità Europea in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed attività dimostrative.
<b>4. Procedure e criteri di selezione</b>	La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito

**C – Informazioni specifiche e indicatori**

<b>1.1 Indicatori comuni</b>		Input	Ammontare della spesa pubblica erogata (di cui FEASR)	2.700.000- <del>(1.188.000)</del>	Eliminato: 000
		Output	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari per tutta misura 214	9.097	Eliminato: 880
			Superficie totale interessata dal sostegno agrombientale	0 ha	
			Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura	0 ha	
			Numero totale di contratti	10	
			Numero di azioni in materia di risorse genetiche	7	
		Di risultato	M Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo: - alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	0	
		Di impatto	Miglioramento della qualità delle acque: - Variazione media del surplus di azoto (Kg/ha anno) - Variazione media del surplus di fosforo (Kg/ha anno)  Ripristino della biodiversità (Incremento Indice FBI) Conservazione di habitat agricoli e forestali ad alto pregio naturale Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici: - Incremento nella produzione di energia rinnovabile	- 21,4 - 9,7  0,1 % 99.381 ha  19,29 KTOE	
<b>1.2 Indicatori</b>		Output	Numero interventi in materia di Rete Regionale della Biodiversità	10 n.	

supplementari	Di impatto	<p>Variazione del carico lordo unitario di azoto nelle superfici oggetto di intervento (%)</p> <p>Variazione del carico lordo unitario di azoto nella regione (%)</p> <p>Variazione del carico lordo unitario di fosforo nelle superfici oggetto di intervento (%)</p> <p>Variazione del carico lordo unitario di fosforo nella regione (%)</p> <p>Contributo a contrastare i cambiamenti climatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- produzione di energia rinnovabile</li> <li>- riduzione emissioni CO<sub>2</sub></li> </ul> <p><b>Nota:</b> gli indicatori di Impatto sono disaggregati per Misura. Per motivi tecnico scientifici è ritenuto non significativo un grado di dettaglio maggiore di quello attuato, quale la Sottomisura.</p>	<p>-66 %</p> <p>-11 %</p> <p>-56 %</p> <p>-9,8 %</p> <p>88.000 Ton CO<sub>2</sub> equ./anno</p>
2. Altri requisiti e informazioni	<p>In riferimento alle informazioni comuni previste dall'allegato II del Reg. 1974/2006, le disposizioni relative alla presente misura sono le seguenti:</p> <p><u>a.</u> rispetto delle norme di tutela ambientale di cui al D.lgs 3/4/06, n.152, in particolare in riferimento alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei rifiuti;</p> <p><u>b.</u> rispetto dei requisiti minimi relativi sia all'uso di fertilizzanti, sia ai fertilizzanti medesimi, come disposto dal Codice di Buona Pratica Agricola, istituito a norma della direttiva 91/676/CEE (DM 19/4/99) ;</p> <p><u>c.</u> rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso prodotti fitosanitari e, in particolare, alla licenza per l'uso di tali prodotti;</p> <p><u>d.</u> rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato, in particolare dei massimali per il sostegno pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE;</p> <p><u>e.</u> compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.</p> <p>La documentazione a sostegno/dimostrazione della coerenza e plausibilità dei calcoli, nonché la descrizione delle razze animali minacciate di abbandono e della loro numerosità, le informazioni sulle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, trovano riferimento negli appositi allegati del PSR all'uopo predisposti.</p> <p>Per quanto riguarda le operazioni/contratti in corso dal periodo precedente, le relative informazioni sono riportate nel capitolo 5.2.1 del Programma.</p>		
3. Requisiti e informazioni specifiche	<p>Le informazioni specifiche richieste in base al prg 5.3.2.1.4 allegato II del Reg CE 1974/2006, sono dettagliate nell'ambito delle precedenti sezioni e degli allegati del PSR.</p>		

**Eliminato:** <#>Rispetto degli obblighi di condizionalità, stabiliti a livello regionale dalla Dgr n. 339/2007 che, in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) 1782/2003 e del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, definisce i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali;¶

## 5.3.2.2.3 Misura 226 - Ricostituzione potenziale forestale e interventi preventivi

Misura	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
Codice di Misura	226
Reg CE 1698/05	art. 36, lettera B) punto vi); art. 48 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”; art. 50 “Zone ammissibili al sostegno”
Orientamenti Strategici Comunitari	Obiettivo strategico Migliorare l’ambiente e le zone di campagna; Azioni chiave ii) Conservare il paesaggio agricolo e forestale, iii) combattere il cambiamento climatico .
Piano Strategico Nazionale	Obiettivo prioritario - Conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale; Riduzione dei gas serra; Tutela del territorio.
Programma Sviluppo Rurale	Obiettivo specifico 2.6-Favorire la conservazione e la valorizzazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico e la biodiversità ad esse collegata; 2.2- Tutelare la risorsa suolo dai principali fenomeni di degradazione; 2.7-Rafforzare e valorizzare il contributo delle attività agricole e forestali all’attenuazione del cambiamento climatico e al miglioramento della qualità dell’aria.  <i>Ulteriore riferimento specifico: Programmazione forestale regionale di cui alla DGR 3604/06 – Paragrafo 2.1 – ASSE 2</i>
<b>A – Descrizione generale</b>	
1. Motivazioni e finalità	<p>Disastri naturali e incendi boschivi, questi ultimi per la maggior parte dovuti all’azione antropica, costituiscono un grave elemento di perturbazione dell’equilibrio del territorio. Il dissesto idrogeologico, conseguente a tali fenomeni, se non efficacemente controllato può causare gravi danni sia alle infrastrutture che alle formazioni forestali esistenti nelle aree collinari e montane e minacciare l’incolumità delle popolazioni residenti. In tali casi risulta di fondamentale importanza intervenire il più rapidamente possibile per evitare che il fenomeno possa allargarsi assumendo dimensioni incontrollabili, ripristinando il territorio interessato dal dissesto, o facendo opera di prevenzione.</p> <p>Si evidenzia, inoltre, che l’attività di prevenzione dai fenomeni di degrado delle foreste è richiamata nelle normative comunitaria, nazionale e regionale quale forma di intervento prioritario al fine di massimizzare l’effetti antierosivi, di aumento dei tempi di corruzione e di prevenzione dei fenomeni di piena, e conseguente protezione idrogeologica universalmente riconosciuti a foreste in ottimale stato vegetativo rispetto ai boschi degradati che potrebbero essere causa indiretta o diretta di fenomeni di instabilità idrogeologica. Le finalità della misura, oltre ad attivare azione preventive di disastri naturali è anche quella di assicurare la ricostruzione del potenziale forestale danneggiato dai disastri medesimi.</p> <p>La Misura ha una duplice finalità;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ricostituire boschi degradati da disastri naturali di tipo atmosferico, idrogeologico e da incendi;</li> <li>2) migliorare la struttura di boschi degradati al fine di massimizzarne l’efficienza ecosistemica in virtù delle riconosciute funzioni di prevenzione di disastri naturali di natura idrogeologica e degli incendi (eliminazione di componenti che possono causare innesco del fuoco, graduale cambio di composizione del bosco con specie a</li> </ol>

	più basso indice pirologico).
2. Obiettivi specifici e operativi	<p>La Misura si prefigge i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. ricostituzione del potenziale delle foreste danneggiate da disastri o calamità naturali (di origine abiotica) e da incendi</li> <li>B. ripristino delle aree interessate da dissesti idrogeologici</li> <li>C. miglioramento dell'assetto ecologico di aree soggette a rischio idrogeologico</li> <li>D. attuazione di idonei interventi preventivi degli incendi boschivi</li> <li>E. miglioramento ecologico e strutturale dei boschi danneggiati da disastri naturali.</li> <li>F. Riduzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste</li> <li>G. Sequestro del carbonio nelle foreste e prevenzione delle emissioni di CO<sub>2</sub></li> </ul>
3. Campo di applicazione	La Misura è finalizzata alla ricostituzione di ecosistemi silvopastorali caratterizzati da degrado e fenomeni di franamento conseguenti a disastri naturali e incendi boschivi, all'attuazione di idonei strumenti preventivi e alla gestione sostenibile delle foreste
4. Azioni	<p>Sono previste le seguenti azioni:</p> <p><i>AZIONE 1 - Ricostituzione del potenziale forestale</i></p> <p><i>AZIONE 2 - Interventi preventivi</i></p>
5. Interventi ammissibili	<p><i>Azione 1</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. interventi selvicolturali per la ricostituzione delle superfici forestali percorse dagli incendi o danneggiate da calamità naturali. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. taglio piante morte o compromesse</li> <li>b. riceppatura dei cedui</li> <li>c. sfolli o diradamenti volti a favorire l'affermazione delle latifoglie nei boschi misti conifere latifoglie</li> <li>d. eventuale rimboschimento o rinfoltimento specie arboree autoctone a bassa infiammabilità con eventuali sistemi di protezione delle piantine messe a dimora.</li> </ul> </li> <li>2. miglioramento dell'assetto ecologico di aree soggette a rischio idrogeologico con il ricorso anche a tecniche di ingegneria naturalistica a finalità protettiva</li> <li>3. stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana anche con tecniche di bioingegneria a finalità protettiva</li> </ol> <p><i>Azione 2</i></p> <p>a) Creazione e manutenzione di infrastrutture di protezione e miglioramenti finalizzati all'antincendio boschivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il miglioramento e la pulizia dei boschi degradati e/o suscettibili al rischio di incendio boschivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ripuliture della vegetazione arbustiva e taglio piante arboree secche o deperienti</li> <li>b. spalcatore e/o asportazione di parti di piante secche o deperienti sulle piante di conifere di specie ad alta infiammabilità;</li> <li>c. nei popolamenti in cui vi è una presenza (almeno il 10 %) di specie arboree ad alta infiammabilità, esecuzione di sfolli, diradamenti e, ove necessario, avviamenti all'altofusto, tendenti a eliminare, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, le conifere ad alta infiammabilità (compresa la loro rinnovazione eventualmente presente) e a favorire le latifoglie autoctone;</li> </ul> </li> </ol>

	<p>d. diversificazione della vegetazione arborea nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere, tramite il reimpianto di fasce di latifoglie autoctone a bassa infiammabilità al fine di interromperne la continuità;</p> <p>e. interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti fortemente compromessi e con presenza di piante secche in percentuale superiore al 30% del numero complessivo delle piante presenti (taglio asportazione piante morte e deperienti e sostituzione di conifere ad alta infiammabilità con latifoglie autoctone a minore infiammabilità )</p> <p>f. trattamento della biomassa risultante dagli interventi ai punti precedenti, al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolose per l'innescio e la diffusione degli incendi boschivi</p> <p>2. la viabilità in territorio agro-silvo pastorale</p> <p>3. i punti di rifornimento idrico</p> <p>4. le fasce tagliafuoco</p> <p>5. le piazzole di atterraggio per elicotteri antincendi boschivi</p> <p>6. l'adeguamento delle strutture logistiche di supporto alle attività di antincendio boschivo</p> <p>7. l'installazione o miglioramento di infrastrutture permanenti per il monitoraggio degli incendi boschivi ed attrezzature di comunicazione ed allarme</p> <p>b) Altre misure specifiche di prevenzione di eventi idrogeologici connessi a possibili disastri naturali quali:</p> <p>1. il miglioramento e la pulizia dei boschi degradati</p> <p>2. interventi di sistemazione idraulico-forestale anche con tecniche di bioingegneria</p> <p>3. adeguamento e manutenzione straordinaria delle opere e degli interventi sistematori esistenti.</p>
6. Vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità	<p>Le misure di prevenzione degli incendi boschivi riguardano le foreste classificate ad alto e medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste (Reg. 1698/05 - art. 48, comma 2).</p> <p><i>Azione 1 e 2:</i> gli interventi di natura boschiva saranno eseguiti adottando carburanti e lubrificanti ecologici.</p> <p>Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo <u>Regolamento "De minimis" (CE) n. 1998/2006. L'applicazione o meno del suddetto Regolamento sarà, in ogni caso, condizionata dalla valutazione e dalla successiva decisione della Comunità Europea relativamente alla notifica dell' Aiuto n° (provvisorio) 5744 del 14/04/2011.</u></p>
7. Livello ed entità dell'aiuto	<p>Per le Azioni 1 e 2 l'importo del contributo viene commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati e può arrivare fino al 100% della spesa ammessa in considerazione del fatto che gli interventi previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.</p>
8. Relazione e coerenza con altre misure	<p>La Misura, per le sue finalità strettamente ambientali, è collegata con le altre misure dell'Asse 2 del Programma; tuttavia, a differenza di altre misure, essa ha un carattere di prevalente interesse pubblico.</p>
<b>B- Modalità di attuazione</b>	

**Eliminato:** che segue:¶  
 Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010.¶  
 Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006; dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.¶

1. Ambito territoriale ed operativo	L'area interessata riguarda tutto il territorio regionale. Gli interventi preventivi dell'Azione 2 a) si applicano esclusivamente al territorio classificato ad alto e medio rischio da incendi boschivi, come individuato con decisione comunitaria n. C(93) 1619 del 24.06.1993.		
2. Soggetti beneficiari	Imprenditori agricoli e forestali e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato, persone giuridiche di diritto pubblico singoli o associati proprietari di boschi, Imprese forestali, singole o associate, Comuni e loro associazioni, Enti gestori dei parchi, Aziende regionali, Regione Veneto e altri Enti regionali; Consorzi di bonifica e Comunità Montane che siano titolari di competenze amministrative in materia		
3. Criteri di ammissibilità	Esistenza della comprovata necessità ad intervenire per la ricostituzione del potenziale forestale e l'esecuzione di interventi preventivi		
4. Procedure e criteri di selezione	Viene accordata priorità agli interventi realizzati: - in aree pianificate; - con svantaggi altitudinali e orografici; con criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali		
C – Informazioni specifiche e indicatori			
1.1 Indicatori comuni	Input	Ammontare della spesa pubblica erogata (di cui FEASR)	12.000.000 (5.280.000)
	Output	Numero di interventi di prevenzione/ricostituzione Superficie forestale danneggiata sovvenzionata Volume totale di investimenti	120 1.000 12.000 (000 euro)
	Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo: - alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale - ad attenuare i cambiamenti climatici - a migliorare la qualità del suolo	1.000 ha
	Di impatto	Miglioramento della qualità delle acque: - Variazione media del surplus di azoto (Kg/ha anno) - Variazione media del surplus di fosforo (Kg/ha anno)	- 21,4 - 9,7
		Conservazione di habitat agricoli e forestali ad alto pregio naturale Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici: - Incremento nella produzione di energia rinnovabile	99.381 ha 19,29 KTOE
2. Altri requisiti e informazioni			
3. Requisiti e informazioni	Ai sensi di quanto previsto dal punto 5.3.2.2. del Reg. (CE) 1974/2006 del 15.12. 2006 (Allegato II), la misura è coerente con i diversi livelli della Programmazione forestale di riferimento.		



specifiche	<p>La misura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. “Strategia forestale dell’Unione Europea” ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall’Italia e dall’Unione europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali.</p> <p>La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, Legge quadro sugli incendi boschivi, ecc.) e regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge regionale n. 52/78 “Legge Forestale Regionale”), con il Piano per l’attivazione delle iniziative connesse alla pianificazione forestale regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 28.11.2006 n. 3604, nonché con il Piano Regionale Antincendi Boschivi adottato in conformità alla legge regionale 6/1992 -e rientrante nell’ambito dei piani di protezione forestale per le aree forestali ad alto e medio rischio di incendi boschivi, secondo quanto previsto dal Sistema informativo Europeo sugli Incendi Forestali nel quadro del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento e del Consiglio.</p>
------------	--

## 5.3.2.2.4 Misura 227 - Investimenti forestali non produttivi

Misura	Investimenti forestali non produttivi
Codice di Misura	227
Reg CE 1698/05	Art. 36, lettera b), punto vii; art. 49
Orientamenti Strategici Comunitari	Obiettivo strategico Miglioramento dell'ambiente e delle zone di campagna – Azione chiave ii) Conservare il paesaggio agricolo e le foreste; iii) combattere il cambiamento climatico; v) incoraggiare iniziative ambientali/economiche che procurano benefici reciproci
Piano Strategico Nazionale	Obiettivo prioritario Conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale; Riduzione dei gas serra
Programma Sviluppo Rurale	Obiettivo specifico 2.6-Favorire la conservazione e la valorizzazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico e la biodiversità ad esse collegata; 2.7-Rafforzare e valorizzare il contributo delle attività agricole e forestali all'attenuazione del cambiamento climatico e al miglioramento della qualità dell'aria. <i>Ulteriore riferimento specifico: Programmazione forestale regionale di cui alla DGR 3604/06 – Paragrafo 2.1 – ASSE 2.</i>
<b>A – Descrizione generale</b>	
1. Motivazioni e finalità	La Misura mira a sostenere specifici investimenti forestali e interventi selvicolturali connessi all'adempimento di impegni che rappresentano un costo netto per il proprietario, senza fornire alcun reddito, ma, tesi comunque a valorizzare le foreste in termini di pubblica utilità e di miglioramento ambientale. Gli interventi in oggetto hanno finalità esclusivamente di tipo paesaggistico-ambientale e comprendono sia la protezione e valorizzazione del territorio forestale sia il miglioramento della fruibilità turistico-ricreativa dei boschi a vocazione non produttiva.
2. Obiettivi specifici e operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aumentare la resistenza dei boschi agli stress abiotici generati dai cambiamenti climatici e consentirne il miglioramento della relativa stabilità ecologica ovvero il potenziamento della stabilità meccanica individuale e del popolamento (riduzione della suscettività a schianti/stroncamenti da neve o vento);</li> <li>b) tutelare e valorizzare gli ecosistemi forestali attraverso la realizzazione/ripristino di biotopi forestali in grado di aumentare la biodiversità presente;</li> <li>c) Garantire la manutenzione ambientale e lo sviluppo dei servizi finalizzati a migliorare la fruibilità e l'uso multifunzionale delle risorse forestali</li> </ul>
3. Campo di applicazione	In generale, riguarda la valorizzazione ecologica e sociale in termini di pubblica utilità delle foreste e dei boschi delle zone interessate dall'intervento.
4. Azioni	La misura si articola in tre azioni: <i>Azione 1 - Miglioramenti paesaggistico-ambientali.</i> Miglioramento delle aree boschive e delle riserve forestali a fini ambientali, di pubblica utilità, paesaggistica,

	<p>attraverso il sostegno alla realizzazione, ripristino e manutenzione di sentieri e percorsi didattici -compresi punti d'informazione e di osservazione della fauna-, di aree di sosta, di giardini botanici e degli alberi monumentali, di siepi perimetrali, in prossimità dei due lati maggiori della piantagione, costituita da specie arbustive autoctone.</p> <p>Azione 2 - <i>“Mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste”</i>. Realizzazione di interventi selvicolturali con finalità ambientali in grado di favorire la conversione dei boschi con prevalente funzione protettiva e ambientale a tipi forestali più resistenti agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Tali interventi, effettuati nei tempi e nei modi più adeguati alle caratteristiche del popolamento, determinano un miglior adattamento fisiologico delle piante agli eventi climatici estremi (forti venti, eccessivo carico da neve) in quanto determinano il maggiore sviluppo dell'apparato radicale e dell'incremento diametrico con conseguente diminuzione del rapporto di snellezza (altezza/diametro) e maggiore stabilità meccanica dell'albero. Inoltre gli stessi, aumentano la polistratificazione del popolamento (passaggi da struttura monoplana a biplana/multiplana) e la relativa resistenza agli schianti da vento.</p> <p>L'azione 2 è collegata alla “Nuova Sfida” “Cambiamenti Climatici”, e precisamente al tipo di operazione “Conversione a tipi di foreste più resistenti”.</p> <p>Azione 3 – <i>Conservazione e incremento della biodiversità</i>. Realizzazione/ripristino di biotopi forestali al fine di conservare e incrementare le specie animali e vegetali autoctone all'interno dei soprassuoli forestali.</p> <p>L'azione 3 è collegata alla “Nuova Sfida” “Biodiversità” e precisamente al tipo di operazione “Creazione/gestione di biotopi /habitat all'interno e all'esterno dei Siti natura 2000”</p>
5. Interventi ammissibili	<p>Azione 1 - <i>Miglioramenti paesaggistico-ambientali</i></p> <p>Sono ammessi gli interventi di realizzazione, ripristino e manutenzione riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La sentieristica ed i percorsi didattici;</li> <li>b) La confinazione, le recinzioni, le staccionate rustiche e la tabellazione delle</li> <li>c) riserve forestali o di altre aree forestali di interesse naturalistico;</li> <li>d) I punti di informazione e di osservazione della fauna selvatica e le aree di sosta;</li> <li>e) I giardini botanici con finalità didattiche ed ambientali;</li> <li>f) Gli alberi monumentali e le rispettive aree di pertinenza.</li> <li>g) Siepi perimetrali sui due lati maggiori delle piantagioni di pioppo</li> </ul> <p>Azione 2 - <i>“Mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste”</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Avviamento ad alto fusto di cedui invecchiati;</li> <li>b) Sfolli in giovani impianti e riceppatura nei boschi cedui degradati;</li> <li>c) Diradamenti in fustaie a densità colma;</li> <li>d) Disetaneizzazione di fustaie coetanee;</li> </ul> <p>Azione 3 – <i>Conservazione e incremento della biodiversità</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ricostituzione di aree aperte all'interno del bosco al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità (creazione di spazi ecotonali);</li> <li>b) Realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti torbiere all'interno delle superfici forestali;</li> <li>c) Rinaturalizzazione delle fustaie e dei cedui (es: deconiferamento in zone</li> </ul>

	collinari e di pianura, eliminazione abete rosso nei cedui in zone montane).		
	Sono ammessi inoltre per tutte le azioni i costi generali connessi alle spese di progettazione di opere e alla direzione lavori.		
6. Vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità	Non vengono ammesse a finanziamento le tipologie di intervento realizzate in una medesima area e già oggetto di finanziamento nei precedenti 5 anni. Gli interventi dovranno essere realizzati utilizzando carburanti e lubrificanti ecologici. <u>Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo Regolamento "De minimis" (CE) n. 1998/2006. L'applicazione o meno del suddetto Regolamento sarà, in ogni caso, condizionata dalla valutazione e dalla successiva decisione della Comunità Europea relativamente alla notifica dell' Aiuto n° (provvisorio) 5745 del 14/04/2011.</u>		
7. Livello ed entità dell'aiuto	L'aiuto viene concesso nella misura del 85% della spesa ammissibile; la spesa ammissibile potrà variare da un minimo di 8.000,00 € a un massimo di 100.000,00 €.		
8. Relazione e coerenza con altre misure	Funzionali alla gestione sostenibile delle foreste e alle finalità perseguite dall'Asse 2		
B- Modalità di attuazione			
1. Ambito territoriale ed operativo	Tutto il territorio regionale.		
2. Soggetti beneficiari	Soggetti pubblici e privati con specifiche competenze in materia		
3. Criteri di ammissibilità			
4. Procedure e criteri di selezione	Viene accordata priorità agli interventi realizzati: <ul style="list-style-type: none"><li>- in aree pianificate;</li><li>- in zone della Rete Natura 2000;</li><li>- con svantaggi altitudinali e orografici;</li><li>- in aree già specificamente destinate a riposo selvicolturale o riserva forestale;</li><li>- con criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali..</li></ul>		
C – Informazioni specifiche e indicatori			
1.1 Indicatori comuni	Input	Ammontare della spesa pubblica erogata (di cui FEASR)	8.750.000 (3.850.000)

Eliminato: ¶

**Eliminato:** che segue:¶  
 Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010.¶  
 Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006; dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

	Output	Numero di proprietari di foreste beneficiari - di cui <i>Leader</i> Volume totale degli investimenti (000 euro) - di cui <i>Leader</i>	206 31 12.100 1.807
	Di risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale;</li> <li>• ad attenuare i cambiamenti climatici</li> <li>• a migliorare la qualità del suolo;</li> </ul>	4120 ha
	Di impatto	Miglioramento della qualità delle acque: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variazione media del surplus di azoto (Kg/ha anno)</li> <li>- Variazione media del surplus di fosforo (Kg/ha anno)</li> </ul> Conservazione di habitat agricoli e forestali ad alto pregio naturale Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incremento nella produzione di energia rinnovabile</li> </ul>	- 21,4 - 9,7  99.381 ha 19,29 KTOE
2. Altri requisiti e informazioni			
3. Requisiti e informazioni specifiche	<p>Ai sensi di quanto previsto dal punto 5.3.2.2. del Reg. (CE) 1974/2006 del 15.12.2006 la misura è coerente con i diversi livelli della programmazione forestale di riferimento.</p> <p>La misura persegue gli obiettivi indicati nel documento COM (1998) 649 def. "Strategia forestale dell'Unione Europea" ed appare coerente con gli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione europea in sede internazionale e di conferenze interministeriali.</p> <p>La misura risulta inoltre conforme agli obiettivi definiti dalla programmazione nazionale (Piano Forestale Nazionale, Legge Quadro sui Parchi, Legge quadro sugli incendi boschivi, ecc.) e regionale (Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale allegato alla Legge regionale n. 1/91, Legge regionale n. 52/78 "Legge Forestale Regionale"), con particolare riferimento al Piano per l'attuazione delle iniziative connesse con la pianificazione forestale regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 28.11.2006 n. 3604.</p>		

**5.3.3.1.3 Misura 313 - Incentivazione delle attività turistiche**

Misura	Incentivazione delle attività turistiche
Codice di Misura	313
Reg CE 1698/05	Art. 55 lettere a), b) e c)
Orientamenti Strategici Comunitari	Obiettivo strategico Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione dell'economia rurale, Azioni chiave iii), viii)
Piano Strategico Nazionale	Obiettivo prioritario - Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali
Programma Sviluppo Rurale	Obiettivo specifico 3.2- Incentivare le attività e i servizi turistici nelle aree rurali; 3.1- Sostenere la diversificazione delle attività agricole e promuovere il ruolo multifunzionale dell'impresa
<b>A – Descrizione generale</b>	
1. Motivazioni e finalità	<p>Il turismo nelle zone rurali, con particolare riguardo a quello imperniato sulla valorizzazione dei percorsi enogastronomici ed agrituristici, può essere oggi considerato una delle più importanti forme di "turismo emergente", di grande potenzialità per il territorio veneto, e fattore-chiave per lo sviluppo delle aree rurali nel medio-lungo periodo, in quanto capace di integrarsi in modo efficace con un'offerta turistica già consolidata nei tradizionali segmenti (turismo balneare e montano, turismo termale, città d'arte).</p> <p>In particolare il binomio turismo-agricoltura costituisce il principale elemento di valorizzazione del territorio rurale anche a fronte della sempre maggior richiesta da parte dei turisti, di diversificazione dell'offerta turistica, e dell'esigenza di comunicare i valori e l'identità culturale del territorio.</p> <p>Esiste in tal senso una grande potenzialità di sviluppo nel Veneto per tale forma di turismo -basata sui meccanismi di identificazione territorio-prodotto - che è giustificata da una serie di elementi fra i quali: grande varietà di ambienti geografici (montagna, collina, pianura, mare e lagune); elementi storico-culturali (città d'arte) importanti diffusi sul territorio; sistema di strutture ricettive efficiente, incluso uno sviluppo adeguato della rete di aziende agrituristiche; varietà e qualità delle produzioni tipiche presenti sul territorio regionale.</p> <p>Ciò giustifica pertanto, l'esigenza di porre tale fattore quale prioritario per le strategie di valorizzazione del turismo rurale nelle aree interessate dall'Asse 3.</p>
2. Obiettivi specifici e operativi	<p>Obiettivo fondamentale della misura è quello di incentivare le attività turistiche nelle aree rurali attraverso l'attivazione di interventi a carattere infrastrutturale e lo sviluppo di servizi finalizzati a promuovere, potenziare e migliorare sul piano qualitativo l'offerta turistica nelle aree rurali.</p> <p>Obiettivi specifici di tale strategia risultano:</p> <p>A. Il miglioramento della qualità dell'offerta di turismo rurale, in particolare sotto il profilo dell'informazione e della comunicazione ai potenziali fruitori della stessa;</p>

	<p>B. Il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture finalizzati a promuovere e a qualificare l'accesso dei turisti alle aree oggetto degli interventi;</p> <p>C. La creazione e lo sviluppo di servizi e progetti finalizzati a promuovere, secondo criteri e metodologie innovative, l'incontro fra domanda e offerta di turismo rurale;</p> <p>D. Favorire l'integrazione fra l'offerta turistico-enogastronomica delle aree rurali e l'offerta turistica tradizionale.</p>
3. Campo di applicazione	Interventi a carattere collettivo relativi ad investimenti materiali ed immateriali, finalizzati a promuovere il turismo rurale .
4. Azioni	<p>La Misura prevede l'attivazione di interventi a carattere infrastrutturale e lo sviluppo di servizi finalizzati a promuovere, potenziare e migliorare sul piano qualitativo l'offerta turistica, intesa prioritariamente sotto il profilo del turismo enogastronomico e dell'agriturismo, nelle aree rurali, attraverso le azioni di seguito descritte.</p> <p><i>1.Itinerari e certificazione</i> - Identificazione e realizzazione di itinerari e/o percorsi segnalati quali strade del vino e dei prodotti tipici, cicloturismo, equiturismo, altro nonchè l'implementazione di sistemi di certificazione ambientale EMAS.</p> <p><i>2.Accoglienza</i> - Realizzazione e/o adeguamento di piccole strutture e infrastrutture, a carattere collettivo, incluse le dotazioni necessarie, finalizzate alla costituzione di punti di accesso, accoglienza e informazione sulle aree rurali e relativi percorsi di turismo rurale.</p> <p><i>3.Servizi</i> - Progettazione e realizzazione di servizi per la promozione e la commercializzazione dell'offerta di turismo rurale, sotto forma pacchetti turistici, anche attraverso l'impiego di tecnologie innovative di comunicazione</p> <p><i>4 INFORMAZIONE</i> - Attività informative, promozionali e pubblicitarie per incentivare la conoscenza dell'offerta di turismo rurale presso operatori e turisti</p> <p><i>5. Integrazione Offerta Turistica</i> - Realizzazione di iniziative e progetti che promuovano il collegamento funzionale fra l'offerta turistico-ricettiva e culturale del Veneto e le zone di produzione di prodotti tipici e di qualità delle aree rurali attraverso: azioni di promozione degli itinerari enogastronomici presso le aree turistiche del Veneto; visite alle zone e ai luoghi di produzione dei prodotti agricolo-alimentari tipici e di qualità; azioni di promozione dell'enogastronomia regionale presso i circuiti turistico-culturali esistenti.</p> <p>Gli interventi ammissibili relativi alle <b>AZIONI 4 Informazione</b> e <b>5: Integrazione offerta turistica</b> sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di supporti promozionali, a carattere informativo e pubblicitario, cartacei (depliant, guide, cartine, ecc.), multimediali (siti Web su Internet, CD-ROM, video, ecc.), produzioni radiotelevisive e cartellonistica;</li> <li>- Realizzazione di workshops con gli operatori turistici, partecipazione a fiere specializzate, creazione di eventi dedicati, educational tour per giornalisti e operatori.</li> </ul>
5. Interventi ammissibili	<p><b>AZIONE 1:</b> attività di progettazione, identificazione e realizzazione di itinerari e percorsi, comprese le dotazioni necessarie e l'implementazione di sistemi di certificazione ambientale EMAS.</p> <p><b>AZIONE 2:</b> realizzazione e/o adeguamento di piccole strutture e infrastrutture, incluse le dotazioni necessarie, finalizzate alla costituzione di punti di accesso, accoglienza e informazione sulle aree rurali e relativi percorsi di turismo rurale</p> <p><b>AZIONE 3:</b> attività di progettazione e commercializzazione di pacchetti turistici, in</p>

	<p>particolare attraverso l'impiego di tecnologie innovative di comunicazione</p> <p>Gli interventi ammissibili relativi alle azioni <i>4 Informazione</i> e <i>5 Integrazione offerta turistica</i> sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di supporti promozionali, a carattere informativo e pubblicitario, cartacei (depliant, guide, cartine, ecc.), multimediali (siti Web su Internet, CD-ROM, video, ecc.), produzioni radiotelevisive e cartellonistica;</li> <li>- Realizzazione di workshops con gli operatori turistici, partecipazione a fiere specializzate, creazione di eventi dedicati, educational tour per giornalisti e operatori.</li> </ul>
6. Vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità	<p><b>AZIONE 1</b> : attività di progettazione, identificazione e realizzazione di itinerari e percorsi. La realizzazione di percorsi principali cicloturistici, equituristic, pedonali, ecc. verrà finanziata dal POR, mentre il PSR potrà intervenire per qualificare ulteriormente i percorsi (interventi per una migliore identificazione e caratterizzazione del percorso in funzione dell'attrattività delle zone rurali) e per interventi di collegamento con la rete principale.</p> <p><b>AZIONE 2</b> : sono a carico esclusivo del PSR gli interventi volti alla realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate alla costituzione di punti di accesso, accoglienza e informazione sulle aree rurali e sui percorsi, nei limiti di 400.000 € per progetto, nonché gli interventi realizzati da soggetti di diritto privato.</p>
7. Livello ed entità dell'aiuto	<p><b>AZIONE 1</b> : livello di aiuto concedibile del 70% sulla spesa ammissibile.</p> <p><b>AZIONE 2</b> : livello di aiuto concedibile del 50% sulla spesa ammissibile, per progetti di spesa ammissibile massima di 400.000 euro.</p> <p><b>AZIONE 3</b> : livello di aiuto concedibile del 60% sulla spesa ammissibile.</p> <p><b>AZIONI 4 - 5</b>: livello di aiuto concedibile del 50% <u>per i soggetti di natura privata, innalzabile al 80% per i soggetti di natura pubblica</u>, sulla spesa ammissibile.</p> <p>Per gli interventi realizzati da soggetti privati, si applicano le condizioni previste dal regime <i>de minimis</i>, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.</p>
8. Relazione e coerenza con altre misure	<p>La Misura presenta forti correlazioni e sinergie con la Misura 311 (diversificazione), con particolare riguardo alle azioni che incentivano, sotto il profilo degli interventi aziendali, l'agriturismo ed il turismo rurale, potendosi integrare peraltro con gli altri interventi dell'Asse 3 e con le iniziative dell'Asse 4.</p>
<b>B- Modalità di attuazione</b>	
1. Ambito territoriale ed operativo	<p>L'attuazione della Misura riguarda l'intero territorio regionale con esclusione dei Poli urbani (aree A). Nelle altre aree B, C, D può essere attuata attraverso i Programmi di Sviluppo Locale ai sensi dell'Asse 4, attraverso i Progetti Integrati di Area attivati da partenariati pubblico-privati di cui alla Misura 341 o attraverso interventi a bando regionale. Dopo la selezione dei GAL, nelle aree interessate dai Programmi di Sviluppo Locale la Misura è attuata esclusivamente attraverso l'Asse 4. Nella fase di costituzione dei GAL e prima dell'avvio della loro operatività, la Misura verrà attivata sulle aree B, C, D attraverso bandi regionali che consentiranno una rapida attivazione degli interventi. Nella ripartizione delle risorse è in ogni caso garantita la prevalenza ai territori ubicati nelle aree C e D.</p>



<p>2. Soggetti beneficiari</p>	<p><i>Azione 1. Itinerari e certificazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti locali territoriali (Comuni, Province, Comunità montane), Enti parco</li> <li>• Associazioni per la gestione delle Strade del Vino e dei prodotti tipici</li> <li>• Partenariati tra soggetti pubblici e privati</li> </ul> <p><i>Azione 2. Accoglienza</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti locali territoriali (Comuni, Province, Comunità montane), Enti parco</li> <li>• Associazioni per la gestione delle Strade del Vino e dei prodotti tipici</li> <li>• Partenariati tra soggetti pubblici e privati</li> <li>• Consorzi di associazioni Pro loco</li> </ul> <p><i>Azione 3. Servizi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consorzi di promozione turistica</li> <li>• Associazioni per la gestione delle Strade del Vino e dei prodotti tipici</li> <li>• Partenariati tra soggetti pubblici e privati</li> </ul> <p><i>Azioni 4. Informazione e 5. Integrazione Offerta Turistica:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti locali territoriali (Comuni, Province, Comunità montane), Enti parco</li> <li>• Associazioni agrituristiche</li> <li>• Associazioni per la gestione delle Strade del Vino e dei prodotti tipici</li> <li>• Consorzi di promozione turistica</li> <li>• Partenariati tra soggetti pubblici e privati</li> <li>• Consorzi di associazioni Pro loco</li> </ul>
<p>3. Criteri di ammissibilità</p>	<p>I Consorzi di promozione turistica che possono beneficiare della presente Misura sono costituiti ai sensi dell'art. 7 ("Strutture associate di promozione turistica") della l.r. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".</p> <p>I partenariati tra soggetti pubblici e privati sono costituiti ai sensi dell'art. 62 del Reg. (CE) n. 1698/2005, nonché dell'art. 59 lettera e) del medesimo regolamento, come dettagliato dall'art. 36 del Reg. (CE) n. 1974/2006, e per poter beneficiare degli aiuti previsti dalla presente misura, devono prevedere nel proprio statuto la realizzazione di attività di promozione del turismo rurale.</p> <p>I Consorzi tra associazioni Pro loco devono essere costituiti ai sensi dell'art. 7 della l.r. 33/2002 ed essere iscritti al relativo Albo provinciale. Le iniziative proposte dai Consorzi tra associazioni Pro loco in attuazione alla presente misura devono risultare compatibili con le funzioni espressamente attribuite alle stesse dalla l.r. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".</p>
<p>4. Procedure e criteri di selezione</p>	<p>L'accesso agli aiuti avviene sulla base di appositi bandi.</p> <p>Nella ripartizione delle risorse relative agli interventi è in ogni caso garantita la prevalenza ai territori ubicati nelle aree C e D; all'interno delle aree B, è assegnata priorità alle iniziative realizzate in aree B1. Ulteriore priorità viene assegnata alle iniziative attuate nelle aree di alto pregio naturale -fatta salva la verifica degli impatti degli interventi sull'ambiente- e agli approcci di tipo integrato e alle iniziative integrate e coordinate con le iniziative complessivamente promosse dalla Regione Veneto nell'ambito della pianificazione regionale a carattere territoriale e settoriale.</p> <p>Nell'ambito dell'Asse 4 – Leader, la selezione delle domande di aiuto farà riferimento alle specifiche procedure definite per l'attuazione dei Programmi di Sviluppo Locale.</p>

C – Informazioni specifiche e indicatori			
1.1 Indicatori comuni	Input	Ammontare della spesa pubblica erogata (di cui FEASR)	3.100.000 (1.364.000)
	Output	Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate	457
		- di cui <i>Leader</i>	394
		Volume totale degli investimenti (000 euro)	41.069
		- di cui <i>Leader</i>	35.433
	Di risultato	Incremento del Valore Aggiunto Lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie (000 euro)	1.094
	Di impatto	Numero lordo di posti di lavoro creati	36
		Incremento del numero di turisti	43.763 pres.
		Crescita economica	148,45 Meuro (PPS)
		Posti di lavoro creati	2.985 ETP
2. Altri requisiti e informazioni			
3. Requisiti e informazioni specifiche	Le specifiche informazioni richieste dal regolamento CE 1974/2006 (Allegato II, punto 5.3.3.1.3), per quanto riguarda il tipo di operazioni che rientrano nelle azioni finanziate e l'intensità degli aiuti, sono dettagliatamente descritte nelle sezioni precedenti della presente misura (punti A.4, A.5, A.7).		

**9. Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza ed elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli Articoli 87, 88 e 89 del Trattato**

Nella nuova programmazione dello sviluppo rurale, la regione del Veneto intende mantenere un quadro regionale di aiuti di Stato autonomo e complementare agli aiuti cofinanziati ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

All'attualità si ritiene che nel corso della validità del PSR verranno attivati con fondi regionali aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n.1698/2005 a favore di misure od operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del Trattato, che, conformemente a quanto previsto al paragrafo 1 dell'articolo 57 del regolamento (CE) n.1974/2006, secondo le specifiche di cui all'allegato II, punto 9.A dello stesso regolamento, vengono di seguito così identificate:

Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime	Durata del regime di aiuto
112	Insediamiento di giovani agricoltori	Art. 22 del regolamento (CE) n.1698/2005 (Vedi Scheda in allegato al PSR)	2007 - 2013
121	Ammodernamento delle aziende agricole	Art. 26 del regolamento (CE) n.1698/2005 (Vedi Scheda in allegato al PSR)	2007 - 2013
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – sottomisura prodotti agricoli	Art. 27 del regolamento (CE) n.1698/2005 (Vedi Scheda in allegato al PSR)	2007 - 2013

Per la Misura 123 , la Regione prevede di utilizzare in forma complementare (top-up):

– un regime di aiuto sotto forma di finanziamento agevolato, in applicazione del Regime di aiuto ISA SPA Aiuto di Stato N 618/2008 Italia approvato con decisione comunitaria C(2009) 4534 del 17 06 2009 con scadenza 31/12/2013 (punto 2.2 della decisione).

– un regime di aiuto sotto forma di finanziamento agevolato di cui alla L.R. n. 40 del 12 dicembre 2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” art. 57 – fondo di rotazione per il settore agroalimentare - che opera in regime di esenzione ai sensi del Reg CE 800/2008. I suddetti regimi concorreranno nei limiti del contributo massimo ammissibile in termine di ESL previsti dalla Misura.

Il Programma comprende altresì aiuti di Stato configuratisi come contributi finanziari erogati dalla Regione quale controparte del sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 88 del regolamento (CE) n.1698/2005, a favore delle misure dell'articolo 52 dello stesso regolamento e di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, non rientranti nel campo dell'articolo 36 del trattato. Inoltre, a favore delle operazioni previste all'interno della misura 311, Diversificazione in attività non agricole, di cui all'articolo 52, lett.a) i), la Regione prevede aiuti finanziari integrativi ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n.1698/2005.

In particolare, a tal fine, si ottemperare a quanto indicato al paragrafo 2 dell'articolo 57 del regolamento (CE) n.1974/2006, secondo le specifiche di cui all'allegato II, punto 9.B dello stesso regolamento, le misure interessate risultano identificate nel sottostante modello (punto 9.C dell'allegato al regolamento):

**10.2. Coerenza e complementarità con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'allegato I al regolamento (CE) n. 1974/2006.**

Le politiche di miglioramento della competitività nella nuova programmazione 2007 -2013 si muovono in sintonia con le politiche di mercato (primo pilastro). In particolare, per quanto riguarda il disaccoppiamento degli aiuti si possono avanzare alcune considerazioni:

- i) attraverso la liberalizzazione delle superfici, si incentiva l'aggregazione delle stesse in unità produttive di maggiori dimensioni;
- ii) si favorisce il rafforzamento delle imprese vitali che possono, così, accrescere la propria efficienza;
- iii) le politiche che puntano all'aumento e alla diffusione della qualità di prodotto e di processo sono centrali sia nella politica di mercato che in quella dello sviluppo rurale così come risultano rilevanti nel primo asse.

Sia nel primo che nel secondo pilastro, è fortemente sostenuta l'integrazione delle politiche con i principi della protezione ambientale, del benessere degli animali, della sanità pubblica, della salute, dell'identificazione e registrazione degli animali, principi elencati nel regolamento (CE) n. 1782/03, cui si rimanda. Mentre le norme di condizionalità rappresentano un requisito minimo da rispettare, le azioni previste nel quadro delle misure di sviluppo rurale, in particolare dell'asse 2, costituiscono un elemento ulteriore di rafforzamento di tali principi, in quanto il sostegno finanziario è concesso a condizione che tali requisiti minimi di legge siano rispettati e che l'impegno vada oltre quello già definito nelle politiche di primo pilastro, al fine di produrre le esternalità positive auspiccate.

Nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni.

Sono vietate tutte quelle azioni contrastanti con le normative vigenti in materia di sanità, benessere e igiene animale, vegetale e ambientale.

Sono vietati gli investimenti configurabili come investimenti di sostituzione.

Gli investimenti dovranno essere conformi alle indicazioni specificate nelle seguenti sintesi tecniche di settore.

***Ortofrutticoli***

L'Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) per i prodotti ortofrutticoli e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli è istituita dal regolamento (CE) n. 1234/2007, così come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che prevede la concessione alle Organizzazioni di Produttori (OP) o alle Associazioni di Organizzazioni di produttori (AOP) di un aiuto finanziario comunitario per la realizzazione di Programmi Operativi (PO) contenenti misure finalizzate al raggiungimento di determinati obiettivi indicati dal regolamento stesso. Detto aiuto finanziario può essere integrato, nei casi consentiti dal citato regolamento e previa autorizzazione della Commissione Europea, da un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari versati dai soci.

Le modalità per la gestione dei PO e le misure sovvenzionabili nell'ambito degli stessi sono specificate nel regolamento (CE) n. 1580/2007 e nelle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle OP e AOP, di fondi di esercizio e PO, comprese le misure di prevenzione e gestione delle crisi, emanate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) con il Decreto Ministeriale n. 3932 dell'11 maggio 2009, in conformità alla Strategia nazionale (SN) 2009-2013, adottata con il Decreto Ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008, in applicazione del regolamento CE 1234/2007.

Nell'ambito dei PO sono sovvenzionabili tutte le tipologie di spesa, ad eccezione di quelle espressamente indicate come "spese non sovvenzionabili" nell'allegato VIII del regolamento (CE) 1580/2007. Le spese possono essere sostenute direttamente dall'OP o AOP, dalle loro filiali e dalle imprese socie dell'OP, ivi comprese le aziende agricole individuali.

Il sostegno recato dalla specifica OCM presenta tuttavia alcune significative criticità:

- risultano riconosciute dalla Regione Veneto 17 OP e un'AOP, che nell'anno 2007 hanno rappresentato circa il 20% della produzione lorda vendibile regionale;
- per il 2009 sono stati approvati 12 programmi operativi, compreso quello dell'AOP che ha assorbito quelli delle 6 OP socie, che prevedono una spesa complessiva di oltre 21 milioni di euro, pari a circa 11 milioni di euro di aiuto; importo modesto se si considera che le OP devono realizzare nei PO anche misure diverse da quelle sovvenzionabili nell'ambito dello sviluppo rurale;

- l'entità della spesa e dell'aiuto è aleatoria in quanto variabile di anno in anno in funzione del valore della produzione commercializzata rappresentata dalle OP, fortemente condizionato dall'andamento climatico e del mercato.

Pertanto, una parte significativa del settore non è raggiunto dal sostegno recato dalla OCM, che, conseguentemente, non è in grado di soddisfare in misura adeguata il fabbisogno di investimento delle imprese ortofrutticole venete, mentre le stesse O.P. e le imprese loro aderenti non sono messe in grado di effettuare una puntuale programmazione dei relativi investimenti. Questa limitazione incide negativamente anche sull'accesso ai risultati della ricerca e sperimentazione e sulla la loro diffusione e applicazione.

Le aziende, infatti, avvertono la necessità di introdurre innovazione a livello di organizzazione interna e nell'ambito di segmenti sempre più ampi della filiera produttiva.

La realizzazione di progetti di innovazione attraverso la cooperazione tra imprese, Enti di ricerca ed Università, può rappresentare lo strumento per promuovere l'innovazione lungo le filiere e lo sviluppo di nuove tecnologie, di prodotti e processi

▼ Ciò provoca gravi ripercussioni sulla capacità del settore di porre in essere le azioni necessarie alla sua ristrutturazione, indispensabile per affrontare le sfide poste dalla crescente liberalizzazione degli scambi nel mercato.

Eliminato:

Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che molte delle spese sovvenzionabili nei programmi operativi coincidono con quelle previste nelle misure del PSR, è necessario prevedere che, per le tipologie di intervento di seguito specificate, sovvenzionabili nell'ambito del Regolamento (CE) 1234/07, possa essere eccezionalmente concesso il sostegno, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Regolamento (CE) 1698/2005, nell'ambito delle misure del PSR.

In particolare, è necessario prevedere che le tipologie di intervento di natura strutturale e dotazionale, sovvenzionabili nell'ambito del Regolamento (CE) 1234/07, possono essere eccezionalmente, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Regolamento 1698/2005, ammesse al finanziamento previsto dalle Misure del PSR.

Inoltre, al fine di assicurare la coerenza tra OCM e PSR, è necessario che gli interventi previsti dalle misure di quest'ultimo siano coerenti con quelli sovvenzionati dalla OCM.

A tal riguardo, al fine di garantire la necessaria demarcazione tra OCM e PSR, si prevede che il PSR intervenga in maniera esclusiva:

- per le **imprese non aderenti alle organizzazioni di produttori (OP)**, su tutte le tipologie di operazioni; fanno eccezione gli interventi per la realizzazione di riconversioni varietali e nuovi impianti da parte di imprese non associate ad OP che sono ammissibili al sostegno recato dal PSR (misura 121) solo nell'ambito dei progetti integrati di filiera proposti da organizzazioni di produttori;
- per le OP e le **imprese aderenti alle organizzazioni di produttori** nelle diverse misure secondo le seguenti modalità:

MISURA	OPERAZIONI AMMISSIBILI E LIMITAZIONI
111 Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale	Sono ammissibili nel PSR tutti gli interventi di formazione che non riguardano in modo specifico il settore ortofrutticolo. Per i soci delle OP, gli interventi di formazione che riguardano il settore ortofrutticolo possono essere previsti esclusivamente nei Programmi Operativi
114 Utilizzo dei servizi di consulenza	E' ammissibile nel PSR solo la consulenza di base (esclusa quella avanzata). La consulenza di tipo specialistico ai soci è finanziabile unicamente nei Programmi Operativi delle OP.
121 Ammodernamento delle aziende agricole	Può usufruire del sostegno del PSR l'operazione di importo di spesa ammissibile superiore alle soglie minime previste per l'accesso alla misura (come specificato misura 121). Inoltre, i soci delle OP non possono usufruire del sostegno del PSR per le operazioni di riconversione varietale, con la sola eccezione della realizzazione di impianti frutticoli ex novo, non effettuati in sostituzione e/o ampliamento di impianti frutticoli esistenti, previa autorizzazione della stessa OP. Le operazioni dei soci al di sotto della soglia minima prevista dalla misura 121 e di riconversione varietale (qualsiasi importo), fatti salvi gli impianti frutticoli ex novo, non in sostituzione o in ampliamento di impianti aziendali esistenti, possono essere finanziati esclusivamente nei Programmi Operativi delle OP.
123 Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli	Le imprese socie di OP e le stesse OP possono usufruire del sostegno del PSR per l'operazione di importo di spesa ammissibile superiore alle soglie minime previste per l'accesso alla misura. Le operazioni di importo inferiore alle soglie minime previste dalla misura 123 possono essere finanziate esclusivamente nei Programmi Operativi delle OP.
<u>124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale</u>	<u>Le imprese socie di OP e le stesse OP possono usufruire del sostegno del PSR per le tutte le operazioni previste dalla misura 124 che quindi non possono essere finanziate all'interno dei Programmi Operativi.</u>
132 Partecipazione a sistemi di qualità alimentare	I soci delle OP possono accedere alla misura 132 del PSR per il sostegno all'adesione ai sistemi di produzione biologica e a tutti gli altri sistemi di qualità alimentare elencati nella scheda di misura.. I costi di certificazione e gli altri costi connessi all'adesione ai sistemi di qualità, di cui alla misura 132, non possono essere finanziati all'interno dei Programmi Operativi.
133 Attività di informazione e promozione agroalimentare	Per le "associazioni di produttori" di cui alla misura 133, associate ad OP, è ammissibile al sostegno del PSR solo l'attività di informazione e promozione a favore di produzioni di qualità di cui all'elenco della misura 132 del PSR. L'attività di informazione e promozione a favore di produzioni di qualità di cui alla misura 132 del PSR non può essere finanziata nei Programmi Operativi delle OP.
214 Pagamenti agroambientali	Il PSR interviene per tutte le misure/azioni agroambientali attivate (vedi tabella successiva per demarcazione con la strategia nazionale per la disciplina ambientale 2009-2013), che quindi non possono essere finanziate ai soci nei Programmi Operativi delle OP.

Il controllo che un beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno, è garantito dall'Organismo pagatore regionale, che gestisce i procedimenti relativi sia alle misure del PSR che ai programmi operativi, di cui al Regolamento (CE) 1234/2007 . La verifica sarà effettuata, con riferimento alle tipologie di intervento per le quali è stata indicata l'eccezione, mediante il controllo:

- della eventuale adesione del beneficiario ad una Organizzazioni di produttori, ;
- del controllo incrociato sulla documentazione di spesa a preventivo e a consuntivo delle iniziative proposte a finanziamento con il PSR e di quelle che sono state realizzate con il Programma operativo da parte del produttore aderente al fine di evitare l'eventuale duplicazione del sostegno;

= della possibilità, da parte del soggetto proponente, di accedere al sostegno del PSR per lo specifico intervento.

Con riferimento agli interventi sovvenzionabili dalla specifica OCM per i quali, a seguito della definizione dei suddetti criteri di demarcazione, il sostegno possa essere concesso esclusivamente con le misure del Regolamento (CE) 1698/2005, è necessario riservare a favore delle Organizzazioni di produttori e dei loro aderenti una specifica priorità di accesso nelle pertinenti misure del PSR, nel rispetto delle priorità tematiche e territoriali previste nel PSR.

STRATEGIA NAZIONALE 2009-2013 Disciplina ambientale (MiPAAF)	Valutazione demarcazione con misure agroambientali del PSR Veneto
n. 1 – La produzione integrata	Il sostegno all'adozione dei metodi di agricoltura integrata <b>non può</b> essere sostenuto nel PSR.. I programmi di produzione integrata trovano esclusivo finanziamento nei Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP).
n. 2 – La produzione biologica	Il sostegno all'adozione dei metodi di agricoltura biologica <b>può essere mantenuto solo</b> nel PSR. I Programmi Operativi delle OP <b>non possono finanziare le produzioni biologiche</b> dei soci, <b>né sostenere specifiche operazioni da parte dei soci connesse ai metodi di coltivazione biologica</b> , quali l'utilizzo di mezzi tecnici a basso impatto, l'acquisto e l'utilizzo di bioteli, di mezzi tecnici e agenti per la confusione sessuale, di trappole, o le spese specifiche per prodotti di lotta biologica (feromoni, predatori, insetti utili, batteri, ecc.).
n. 3 – Verifiche e taratura irroratrici	<b>Nelle misure agro ambientali del PSR non esistono impegni specifici analoghi</b> che riguardino le verifiche e le tarature delle irroratrici. Gli interventi di taratura e verifica delle irroratrici si possono finanziare esclusivamente nei Programmi Operativi delle OP.
n. 4 – Gestione ecologica dei rifiuti	<b>Nelle misure agroambientali del PSR non esistono impegni specifici analoghi</b> che riguardino la gestione ecologica dei rifiuti. Gli impegni agroambientali per la gestione ecologica dei rifiuti si possono finanziare esclusivamente nei Programmi Operativi delle OP.
n. 5 – Utilizzo macchine di precisione nell'agricoltura	Nelle misure agroambientali del PSR <b>non esistono impegni specifici</b> relativi all'utilizzo di macchine di precisione che riguardino le superfici agricole investite a colture frutticole ed orticole. La sottomisura 214 i) di nuova introduzione <b>non prevede infatti il premio per superfici condotte a colture orticole, frutticole, viticole e florovivaistiche</b> . Gli interventi agroambientali per l'utilizzo di macchine di precisione si possono finanziare esclusivamente nei Programmi Operativi delle OP. Per quanto riguarda <b>gli interventi strutturali e dotazionali</b> , la demarcazione è stabilita sulla base del volume di investimento, come precisamente indicato nella misura 121 del PSR

n. 6 – Utilizzo mezzi tecnici a basso impatto ambientale	L'acquisto di beni di consumo <b>non è finanziato</b> nell'ambito delle misure agroambientali del PSR. I Programmi Operativi delle OP <b>possono finanziare i soci</b> per l'utilizzo di mezzi tecnici a basso impatto, l'acquisto e l'utilizzo di bioteli, di mezzi tecnici e agenti per la confusione sessuale, di trappole, o le spese specifiche per prodotti di lotta biologica (feromoni, predatori, insetti utili, batteri, ecc.). Per quanto riguarda le produzioni integrate e biologiche si rinvia ai precedenti punti 1 e 2. Per quanto riguarda <b>gli acquisti di attrezzature</b> , la demarcazione è stabilita sulla base del volume di investimento, come precisamente indicato nella misura 121 del PSR
n. 7 – Gestione del suolo	Nelle misure agroambientali del PSR <b>non esistono impegni specifici relativi alla gestione del suolo</b> che riguardino le superfici agricole investite a colture frutticole ed orticole. La sottomisura 214 i) di nuova introduzione <b>non prevede infatti il premio per superfici condotte a colture orticole, frutticole, viticole e florovivaistiche</b> . Gli interventi agroambientali per la gestione del suolo si possono finanziare esclusivamente nei programmi Operativi delle OP.
n. 8 – Tutela e risparmio idrico	Nelle misure agroambientali del PSR <b>non esistono impegni specifici relativi alla tutela e risparmio idrico</b> . Gli interventi agroambientali per la tutela della qualità delle acque ed il risparmio idrico si possono finanziare esclusivamente nei programmi Operativi delle OP. Per quanto riguarda <b>gli interventi strutturali e dotazionali</b> , la demarcazione è stabilita sulla base del volume di investimento, come precisamente indicato nella misura 121 del PSR

Le regole di demarcazione valgono anche per i soci veneti di Organizzazioni di Produttori di altre Regioni.

#### Apicoltura

Il settore apistico gode di un regime di sostegno comunitario per la realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura previsto dal Reg. (CE) n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007.

Il Regolamento definisce all'art. 106 le misure che gli Stati membri possono inserire nei Programmi nazionali triennali predisposti a norma dell'art. 105 e che si riferiscono a:

- a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;
- b) lotta contro la varroasi;
- c) razionalizzazione della transumanza;
- d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
- e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apistico comunitario;
- f) collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura.

In merito agli adempimenti a carico delle Regioni, a livello nazionale trova applicazione il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) 23 gennaio 2006, che dettaglia le azioni, prevedendo che il Programma nazionale sia composto da sottoprogrammi elaborati ogni tre anni dalle Regioni e Province



autonome di Trento e Bolzano, nonché da Enti ministeriali, in stretta collaborazione con le Organizzazioni Professionali e le forme associate del settore apistico rappresentative della realtà territoriale.

L'esperienza dei precedenti periodi di programmazione evidenzia che le risorse finanziarie, messe a disposizione dal Reg. (CE) n. 1234/2007 per lo svolgimento delle azioni del Programma triennale risultano insufficienti a soddisfare le richieste provenienti dagli operatori del settore apistico regionale, con ripercussioni negative sulla loro capacità di sviluppo.

Risulta pertanto necessario razionalizzare gli interventi e le azioni che possono essere attivati con i diversi strumenti finanziari e regimi di aiuto autorizzati.

Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che molte delle spese sovvenzionabili nei sottoprogrammi regionali coincidono con quelle previste nelle misure del PSR, è necessario prevedere che, per le tipologie di intervento di seguito specificate, sovvenzionabili nell'ambito del Reg. (CE) n. 1234/07, possa essere eccezionalmente concesso il sostegno, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, nell'ambito delle misure del PSR.

A tal riguardo, al fine di garantire la necessaria demarcazione tra OCM e PSR, si prevede che il PSR intervenga in maniera esclusiva secondo le seguenti modalità:

<u>MISURA</u>		<u>Operazioni ammissibili per il settore apistico</u>
111 "Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale.	<u>Azione</u>	Sono ammissibili nel PSR tutti gli interventi di formazione a carattere collettivo, specificatamente per il settore apistico.
	<u>1 Interventi di formazione e informazione a carattere collettivo.</u>	Diversamente non sono ammissibili nel PSR tutti gli interventi di informazione a carattere collettivo, specificatamente per il settore apistico. Gli interventi di informazione, di cui sopra, saranno finanziabili attraverso i fondi del Reg. (CE) n. 1234/2007. A tal riguardo si precisa che la azione 1 della misura 111 distingue gli interventi di formazione da quelli di informazione sulla base delle ore minime e massime di durata degli interventi: Interventi formativi minimo 25 ore massimo 200 ore; interventi informativi minimo 8 ore massimo 24 ore.
	<u>2 Interventi di informazione.</u>	Gli interventi di informazione, riguardanti specificatamente il settore apistico saranno finanziabili esclusivamente attraverso i fondi del Reg. (CE) n. 1234/2007.
	<u>3 Interventi di formazione individuale in azienda.</u>	Sono ammissibili nel PSR tutti gli interventi di formazione individuale anche inerenti al settore apistico. Si specifica che tali interventi non verranno attivati con i fondi del Reg. (CE) n. 1234/2007.
	<u>4 Attività di informazione e di supporto al Sistema regionale della conoscenza in agricoltura.</u>	Sono ammissibili nel PSR tutte le iniziative innovative e integrate finalizzate al trasferimento delle conoscenze nei confronti degli addetti, tecnici ed operatori – pubblici e privati- del settore apistico. Si specifica che tali interventi non verranno attivati con i

Eliminato: ¶

		<u>fondi del Reg. (CE) n. 1234/2007.</u>
<u>114 “Utilizzo di servizi di consulenza”</u>	<u>1 Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli</u>	<u>E’ ammissibile nel PSR la consulenza di base.</u> <u>La consulenza di tipo specialistico agli apicoltori è finanziabile unicamente attraverso i fondi del Reg. (CE) n. 1234/2007.</u>
	<u>2 Servizi di consulenza forestale rivolti ai detentori di aree forestali.</u>	<u>Non inerente al settore apistico.</u>
<u>121 “Ammodernamento delle aziende agricole”</u>		<p><u>Relativamente all’acquisto di arnie, da parte delle forme associate che intervengono nella fase di produzione aventi i requisiti di misura e degli apicoltori, i beneficiari possono usufruire del sostegno del PSR, se l’importo di spesa dichiarato ammissibile per tale intervento è superiore a 7.500,00 euro fermo restando le soglie minime di misura che, in tal caso, dovranno essere raggiunte con altro tipo di attrezzature o interventi ammissibili da misura.</u></p> <p><u>Si specifica, quindi, che con i fondi del Reg. (CE) n. 1234/2007 si potrà finanziare agli apicoltori o alle forme associate<sup>3</sup> arnie fino ad un importo di spesa ammissibile, inferiore alle soglie minime sopra determinate e comunque previste per l’accesso alla misura del PSR in parola (misura 121).</u></p> <p><u>Sono, invece, finanziabili dalla misura, nel rispetto delle soglie minime previste, interventi per la realizzazione di laboratori di smielatura ed acquisto di attrezzature connesse, interventi rivolti alle successive fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele non previsti dal Reg (CE) n. 1234/2007.</u></p> <p><u>Inoltre saranno finanziabili attraverso la misura 121 l’acquisto di macchine e attrezzature specifiche per l’esercizio del nomadismo e per la conduzione dell’azienda apistica da riproduzione.</u></p> <p><u>Si specifica che tali interventi non verranno attivati con i fondi del Reg. (CE) n. 1234/2007.</u></p>
<u>123 “Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli”.</u>		<p><u>Sono ammissibili nel PSR tutte le iniziative inerenti i prodotti apistici di cui alla misura 123.</u></p> <p><u>Si specifica che gli interventi di cui alla misura 123 non sono finanziabili con i fondi del Reg. (CE) n. 1234/2007.</u></p>
<u>124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale”.</u>		<p><u>Gli interventi relativi allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale” verranno finanziati con i fondi del PSR.</u></p> <p><u>In particolare i costi relativi alla la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie.</u></p>

<sup>3</sup> Il decreto MIPAF del 23 gennaio 2006 specifica che si intende per forme associate le seguenti categorie: Organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le Federazioni, le Società, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico.

	<u>nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione, precedenti all'uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie relativi al settore apistico verranno finanziati con i fondi della Misura 124.</u>
<u>132 "Partecipazione a sistemi di qualità alimentare."</u>	<p><u>I costi di iscrizione, contributo annuo di partecipazione ed i costi relativi ai controlli sostenuti dalle imprese agricole, singole o associate ,di cui alla misura 132, per il settore apistico non verranno finanziati attraverso i fondi del Reg. (CE) n. 1234/2007, verranno quindi finanziati con i fondi del PSR.</u></p> <p><u>Le spese per le analisi chimico fisiche, melissopalinologiche e residuali, non effettuate per la verifica del rispetto delle condizioni prescritte dal sistema di qualità alimentare, sostenute da istituti di ricerca, Enti e forme associate sono finanziabili attraverso i fondi del Reg. (CE) n. 1234/2007.</u></p>
<u>133 "Attività di informazione e promozione agroalimentare"</u>	<p><u>Sono ammissibili nel PSR tutte le iniziative di informazione e promozione agroalimentare relativi a prodotti del settore apistico descritti nella misura 132 .</u></p> <p><u>Si specifica che tali interventi non verranno attivati con i fondi del Reg. (CE) n. 1234/2007.</u></p>

Procedure di controllo:

La verifica della complementarietà tra i Fondi recati dallo specifico regime di sostegno e dalle misure dello sviluppo rurale è assicurata dall'Organismo pagatore regionale, gestore dei procedimenti relativi alle misure del PSR e del regime di sostegno in questione, mediante il controllo della eventuale approvazione di una domanda a valere sulle risorse recate dal Reg. (CE) n. 1234/2007, a favore del richiedente il sostegno ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005.

**Eliminato:** Il settore apistico gode di un regime di sostegno comunitario per la realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, introdotto dal Regolamento (CE) 797/2004. Detto regolamento prevede la concessione di aiuti per la realizzazione di un programma apicolo nazionale triennale, che preveda lo svolgimento di una o più azioni tra quelle elencate nell'articolo 2 del medesimo, ulteriormente specificate dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006¶

In riferimento alla coerenza tra OCM e PSR, non si ritiene necessario prevedere nessuna eccezione, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) 1698/2005, per il sostegno del PSR alle misure sovvenzionabili dal Regolamento (CE) 797/2004 e pertanto il PSR non interviene in alcun modo a sostegno delle iniziative finanziabili nell'ambito dell'OCM..¶